



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 65

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 novembre 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 124
4 ^a - Difesa	» 129
5 ^a - Bilancio	» 133
7 ^a - Istruzione	» 135
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 138
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 149

Commissioni riunite

5 ^a (Programmazione economica e bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 3
--	--------

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	Pag. 122
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 152
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 9 novembre 2006

6^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) si sofferma sui contenuti tecnici del provvedimento in esame che, in linea con le misure previste nel cosiddetto decreto Bersani-Visco, presenta una connessione funzionale con il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica della manovra finanziaria. Evidenzia le esigenze di correzione del quadro tendenziale da perseguire con misure strutturali e critica la mancanza di una efficace razionalizzazione che risulterebbe opportuna in materia. Sottolinea quindi i positivi risultati in ordine alla emersione di base imponibile ottenuti dal precedente Governo senza un aumento della pressione fiscale, nell'ambito dei provvedimenti di condono e concordato.

Con riferimento alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, prevista nel programma dell'Unione relativamente ai grandi capitali, sottolinea i caratteri problematici che residuano in relazione ai gradi di parentela nonché l'entità poco rilevante degli effetti previsti. Al ri-

guardo, richiama le stime contenute nella relazione tecnica e confrontando i dati con gli analoghi del precedente legislativo del 2001 ma evidenzia la difformità e chiede chiarimenti al Governo, rilevando inoltre, i costi connessi all'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria attinenti a tale imposta, che non risultano invece considerati nel decreto.

Rileva le numerose deroghe ai principi stabiliti dallo Statuto del contribuente, ricordando il richiamo ad un rispetto dello Statuto svolto dal presidente Benvenuto, segnalando poi profili problematici in relazione alla previsione del trasferimento della gestione del catasto ai Comuni con i conseguenti effetti sulle rendite catastali. Formula quindi osservazioni critiche in ordine alla previsione della possibilità di un accesso forzoso in caso di morosità per importi superiori a 25.000 euro mediante pignoramento presso terzi, sulla base della semplice autorizzazione del soggetto privato incaricato della riscossione, atteso che ciò necessiterebbe un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Con riferimento all'articolo 2, commi da 82 a 90 in materia di ANAS e concessione autostradali, rileva che la Convenzione unica pone problemi sul piano giuridico, solo parzialmente affrontati dalle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati. Richiamando al riguardo la natura privatistica e contrattuale del rapporto concessorio secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, sottolinea che tale natura vale non solo in merito ai profili della revisione dei contratti, ma anche in materia di aggiornamento delle tariffe; esprime dunque perplessità sui contenuti delle disposizioni. Il rafforzamento dei poteri nel settore della polizia tributaria non risulta adeguatamente coperto nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, così come adeguata copertura non si rinviene con riferimento ai nuovi poteri attribuiti al concessionario autostradale. Chiede quindi chiarimenti al Governo in merito alle penali che potrebbero essere richieste a seguito delle decisioni inerenti la società Stretto di Messina, anche in considerazione della perdita del finanziamento europeo. Dopo aver formulato osservazioni critiche circa la previsione di un limite di spesa per l'assunzione dei quaranta dirigenti destinati al Ministero per i beni e le attività culturali, rileva che il peso complessivo del prelievo fiscale connesso al provvedimento in esame risulta eccessivamente vessatorio rispetto agli obiettivi. Conclude dunque preannunciando il voto contrario della propria parte politica, sottolineando la presentazione di un contenuto numero di emendamenti, volto ad evitare che sia posta la questione di fiducia, e a garantire dunque un confronto e un ripensamento sul provvedimento.

Il senatore COSTA (FI) formula osservazioni critiche in ordine alla previsione di un aumento delle entrate e alla mancata riduzione delle spese, sottolineando la mancanza nel provvedimento sia del rispetto delle regole stabilite nello Statuto del contribuente, sia di un meccanismo premiante delle Amministrazioni locali virtuose. Si sofferma in senso critico sulla eliminazione del 5 per mille, di cui sottolinea l'importanza anche in relazione alla funzione moltiplicativa dell'istituto.

Il presidente BENVENUTO, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, interviene in sede di replica, ringraziando i senatori intervenuti per il proficuo contributo al dibattito sul provvedimento. Si sofferma, quindi, sulla necessità di una piena applicazione dello Statuto del contribuente, richiamando le numerose violazioni registrate nella scorsa legislatura e all'inizio della presente al principio di non retroattività delle norme in materia fiscale. Sottolinea quindi l'importanza di un'azione di contrasto ai fenomeni dell'evasione ed elusione fiscale, che assumono dimensioni assai rilevanti nel nostro Paese. Al riguardo, richiama le disposizioni già introdotte con il cosiddetto decreto Bersani-Visco e sottolinea l'esigenza di collaborazione e coordinamento degli intermediari fiscali nella fase attuativa delle misure adottate, risultando importante salvaguardare il meccanismo della progressività. Evidenzia taluni profili critici del decreto in esame, in primo luogo in materia di imposte di successione e donazione, imposta che prevede una franchigia di un milione di euro senza previsioni circa i conviventi di fatti, i rapporti di parentela tra fratelli, risultando opportuno soffermarsi anche sulla questione di portatori di handicap, nonché sulla successione delle aziende, atteso l'ampio numero di piccole imprese presente nel Paese. È, inoltre, necessario che sia chiarita la questione attinente al regime fiscale in materia di acquisto di auto aziendali, considerata la possibile previsione di strumenti transattivi a seguito della sentenza europea in materia di restituzione dell'IVA, mediante regolamento. Evidenzia quindi i rischi connessi a una poco chiara formulazione del comma 45 dell'articolo 2 in materia di catasto. Ricorda la riforma operata nella scorsa legislatura in materia di riscossione delle imposte rispetto alla previgente normativa ormai obsoleta, con la creazione di una apposita società per azioni partecipata dall'agenzia delle entrate e dall'INPS, rilevando che appaiono eccessive le critiche sollevate sulla questione. Evidenzia la necessità di valorizzare il miglioramento della capacità di riscossione, sottolineando l'importanza della lotta all'evasione fiscale, che non costituisce solo elemento di ingiustizia ma turbativa del mercato. Ritiene, inoltre, necessaria una chiara indicazione dell'intento della destinazione del maggior gettito così ottenuto nel senso di una riduzione della pressione fiscale, che registra un elevato importo nel nostro Paese.

Il presidente MORANDO, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea propone alle Commissioni riunite di convocare per le ore 15 di oggi una ulteriore seduta al fine di consentire lo svolgimento della replica da parte del senatore Legnini, relatore per la 5^a Commissione e del Rappresentante del Governo. Nella stessa seduta potrà iniziare l'illustrazione degli emendamenti. In considerazione del limitato numero degli emendamenti presentati dall'opposizione, alla quale dà atto di avere concentrato opportunamente sulle questioni di maggiore rilevanza le proposte alternative rispetto al testo del provvedimento, e della rilevante decisione politica dei Gruppi di maggioranza di non presentare emendamenti, ma solo ordini del giorno, ritiene possibile programmare i lavori delle Com-

missioni riunite con l'avvio della votazione degli emendamenti a partire da lunedì prossimo alle ore 17, convocando una serie di sedute nei giorni martedì e mercoledì in modo da concludere l'esame in Commissione per la serata di mercoledì. Resta inteso che nel caso venisse accolta tale proposta, la seduta di venerdì mattina non avrebbe più luogo.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) ritiene preferibile proseguire i lavori nella corrente settimana, secondo il calendario che prevede una seduta anche per venerdì mattina, condividendo, peraltro, la proposta di convocare una nuova seduta pomeridiana per la giornata odierna, in modo da evitare un'ulteriore seduta lunedì. In relazione alla natura di collegato alla manovra finanziaria del decreto-legge e alla specifica procedura per l'esame degli emendamenti, ritiene che possa essere comunque adottato un criterio di verifica della copertura degli emendamenti, recanti coperture omnicomprensive ovvero eccedenti l'effettivo onere recato, nel rispetto di una prassi invalsa negli anni precedenti.

Il presidente MORANDO, dopo aver osservato che la verifica della improponibilità degli emendamenti per estraneità della materia si presenta di non facile applicazione, stante la eterogeneità e disomogeneità delle disposizioni recate dal provvedimento, conviene con il richiamo svolto dal senatore Azzollini sull'applicabilità della prassi adottata negli anni scorsi circa la valutazione della metodologia di copertura citata.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*) il quale rappresenta l'esigenza che alcuni senatori sono impegnati nella seduta pomeridiana di Assemblea per svolgimento di interrogazioni.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) fa presente che in Assemblea sono previste le comunicazioni del Governo sulle vicende palestinesi.

Dopo un intervento del senatore CURTO (*AN*), che condivide la proposta del senatore Azzollini, il presidente MORANDO, preso atto dell'orientamento della Commissione comunica che le Commissioni saranno nuovamente convocate oggi pomeriggio alle 15, restando confermata la seduta di domani mattina, d'intesa che tali sedute saranno dedicate esclusivamente all'illustrazione degli emendamenti. In tale fase procedurale si terrà debitamente conto della richiamata esigenza dei senatori Eufemi e Albonetti.

La seduta termina alle ore 9,40.

7^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

MORANDO

indi del Presidente della 6^a Commissione

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in sede di replica il senatore LEGNINI (*Ulivo*), relatore per la 5^a Commissione, il quale osserva come nell'esame del decreto-legge siano stati anticipati molti temi che saranno oggetto di dibattito anche in merito al disegno di legge finanziaria. L'ampiezza degli interventi dei senatori dell'opposizione, ha contribuito a enucleare un quadro generale sulle principali questioni legate al programma economico-finanziario varato dal Governo, anche se è innegabile, egli prosegue, che non tutti gli argomenti trattati attengono all'oggetto della discussione.

A giudizio dell'oratore non appaiono giustificate le critiche rivolte alla manovra sotto vari profili: ad esempio lo sbilanciamento sul lato delle entrate, l'incoerenza e la contraddittorietà delle scelte operate con il disegno di legge finanziaria rispetto al DPEF e la presunta inattendibilità delle stime relative alle entrate. Infatti, l'intervento economico-finanziario impostato dal Governo si caratterizza positivamente per l'equilibrio conseguito tra i risparmi, le entrate (quantificate in via prudenziale) e le spese, dimostrando piena coerenza rispetto agli obiettivi di carattere strutturale enunciati nel DPEF, come risulta anche, ad esempio, dalle previsioni riguardanti il settore sanitario e quello degli enti locali. A ulteriore sostegno, l'oratore richiama le precisazioni fornite dal Ministero dell'economia

e delle finanze sulla quantificazione delle entrate tributarie che scontano gli effetti della sentenza comunitaria sulla detraibilità dell'IVA.

Sulla qualificazione del provvedimento come collegato alla manovra di finanza pubblica e per quanto riguarda i rilievi mossi, tra gli altri, dal senatore Azzollini, sul fatto che l'effetto finanziario per il 2006 è sostanzialmente insignificante, che renderebbe quindi opportuna una verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza dello stesso decreto-legge, ritiene utile richiamare le considerazioni svolte in particolare dai senatori Morgando e Morando, volti ad evidenziare il carattere di urgenza delle misure recate.

Commentando positivamente il duplice obiettivo perseguito dal decreto-legge, nel senso, da un lato, di completare il pacchetto delle misure antievasive e antielusive varato con il decreto-legge n. 223 del 2006, e, dall'altro, di apprestare gli opportuni mezzi di copertura finanziaria alla complessiva manovra di bilancio, non condivide le critiche espresse dai senatori Ciccanti e Azzollini con riguardo alla presunta vessatorietà delle misure introdotte in materia fiscale, alla eccessiva pervasività dei controlli tributari nonché all'indiscriminato inasprimento della pressione fiscale. Infatti, prosegue l'oratore, il nuovo sistema di riscossione, imperniato anche sugli incisivi poteri di indagine conferiti agli agenti, risulta non solo pienamente rispondente alle funzioni di accertamento attribuite alla apposita società incaricata di tale compito, ma appare anche ragionevole nel merito, in quanto i poteri di accesso degli agenti sono esercitabili, previa autorizzazione del direttore generale dell'Agenzia delle entrate, unicamente nell'ipotesi in cui l'importo da riscuotere superi i venticinquemila euro. Un simile equilibrato impianto, così come più in generale la logica sottesa alle misure antielusive previste, appare adeguato all'esigenza di far emergere la base imponibile per finalità di equità fiscale.

Convenendo con il senatore Cantoni sulla negativa valutazione del fatto che l'elevato tasso di evasione registratosi in Italia non sia in linea con le percentuali esistenti negli altri paesi occidentali, sottolinea, d'accordo con le considerazioni del presidente Benvenuto, che una adeguata soluzione al problema non può assolutamente prescindere da un incisivo intervento in senso antielusivo e antievasivo, pur ammettendo la possibilità di posizioni differenziate sul merito delle scelte compiute.

Dopo aver richiamato gli interventi svolti sulla nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari nel settore autostradale, alla revisione delle concessioni e alla introduzione della convenzione unica, evidenzia, da un lato, la notevole complessità dell'intervento normativo, e, dall'altro, l'esigenza che il giudizio da parte dei Gruppi di opposizione tenga conto degli obiettivi perseguiti. Al riguardo auspica, anche da parte dell'opposizione, un atteggiamento di piena condivisione non soltanto delle finalità avute di mira ma anche degli strumenti apprestati, che giudica congrui rispetto agli scopi da realizzare. Le censure di illegittimità del sistema introdotto, riferite tanto al fatto che la nuova convenzione violerebbe i patti sottoscritti, quanto, dal lato comunitario, all'inosservanza del principio di libera circolazione dei capitali, appaiono superabili alla luce della circo-

stanza – come segnalato nel parere espresso dall'8^a Commissione sul decreto-legge – che le convenzioni attualmente in vigore contengono un clausola di revisione periodica, da utilizzare quale grimaldello per introdurre nel rapporto concessorio la disciplina di cui alla convenzione unica (che sarà sottoposta al preliminare vaglio del CIPE e delle competenti Commissioni parlamentari).

Richiamato il dibattito svoltosi nel corso della XIV legislatura sulla realizzazione di un collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, l'oratore si pronuncia negativamente sull'opportunità, evidenziata da alcuni esponenti di maggioranza, di procedere alla soppressione della società stretto di Messina SpA, considerando anche il fatto che la stessa maggioranza si è dichiarata favorevole alla politica degli investimenti infrastrutturali in tale area geografica. Tant'è che lo stesso decreto-legge reca disposizioni volte a modificare la partecipazione e i compiti di rilevanza pubblica di detto ente, nella chiara ottica di un suo mantenimento in vita. Infatti, osserva l'oratore, indipendentemente dai tempi necessari alla realizzazione di un'opera infrastrutturale di tale portata, è opportuno valutare la possibilità di affidare alla predetta società altre importanti funzioni.

Conclude esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo nella prospettiva di un riordino della disciplina relativa agli enti pubblici di ricerca e al settore dell'editoria, pur se la scelta dello strumento regolamentare appare bisognosa di un approfondimento per la migliore realizzazione dell'obiettivo prefisso.

Interviene quindi il sottosegretario CASULA apprezzando il tenore della discussione generale, e soffermandosi sulla negativa valutazione della manovra di bilancio da parte delle agenzie internazionali di *rating*. In proposito, richiama la difficile situazione dei conti pubblici che ha posto al centro del programma economico del Governo l'obiettivo del loro risanamento, da perseguire innanzi tutto attraverso la lotta all'evasione. Ricorda come di tale circostanza – segnalata anche dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Faini – fossero edotte le stesse agenzie autrici della predetta valutazione. Peraltro, sottolinea la posizione favorevole espressa dalla Commissione dell'Unione europea sulla manovra di bilancio, segnala come il giudizio espresso dalle agenzie di *rating* potrà essere rivisto in termini migliorativi sulla base degli effetti positivi indotti dalla stesa manovra per il 2007.

Evidenzia come il Governo abbia impostato il proprio programma economico-finanziario nella prospettiva di un contenimento della spesa pubblica nei quattro principali settori di investimento.

Dichiara che l'Esecutivo è disponibile a esaminare le varie tematiche oggetto di discussione, ad esempio in materia di imposta sulle successioni e le donazioni, di regime catastale (al riguardo condivide l'esigenza di un approfondimento in relazione alla revisione delle rendite per gli immobili censiti nella categoria E), di concessioni autostradali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali ad uso promiscuo e infine di destinazione delle maggiori entrate connesse alle misure antievasive, con l'intento di

valutare le eventuali modifiche in una sede successiva. Nel convenire con il presidente Benvenuto sulla necessità di rispettare le prescrizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente, si dichiara disposto a fornire chiarimenti più specifici e circostanziati in sede di commento agli ordini del giorno e agli emendamenti presentati.

Il senatore BALDASSARRI (AN) chiede di sapere se il Governo intenda dare precisazioni in ordine ai quesiti da lui posti in discussione generale.

Il sottosegretario CASULA, si riserva di dare in seguito ulteriori indicazioni, specifica che ampie delucidazioni al riguardo vengono fornite nella nota illustrativa prima indicata.

Il presidente MORANDO comunica l'avvenuto ritiro, da parte del Gruppo di Alleanza nazionale, dei seguenti emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge: 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.22, 1.23, 1.30, 2.5, 2.7, 2.23, 2.30, 2.46, 2.50, 2.51, 2.52, 2.56, 2.57, 2.88, 2.96, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.136, 2.137, 2.138, 2.140, 2.141, 2.142, 2.145, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.161, 2.163, 2.169, 2.170, 2.178, 2.179 e 2.189. Dichiara altresì inammissibili, in seguito al parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5^a Commissione, i seguenti emendamenti: 1.8, 2.206, 2.205, 2.11, 2.14, 2.16, 2.27, 2.33, 2.35, 2.36, 2.40, 2.203, 2.53, 2.55, 2.58, 2.61, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.90, 2.204, 2.93, 2.143, 2.153, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.184 (limitatamente al comma 161-*quinquies*), 2.185, 2.187 e 2.192.

Dichiara inoltre improponibili gli emendamenti 2.22, 2.72, 2.74 e 2.79, privi di contenuto normativo. Segnala, altresì, che le proposte 2.64 e 2.184 (limitatamente ai commi 161-*ter* e 161-*quater*) recano norme di delega legislativa e che andrebbero più opportunamente formulate con riferimento agli articoli del disegno di legge di conversione. In caso diverso risulteranno inammissibili.

Avverte inoltre che il senatore Azzollini ha riformulato gli emendamenti 1.1, 1.13, 2.1, 2.29, 2.85, 2.86 e 2.89 (1.1 (testo 2), 1.13 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.29 (testo 2), 2.85 (testo 2), 2.86 (testo 2) e 2.89 (testo 2)).

Rende noto infine che i senatori Polledri e Paolo Franco hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.9.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI (FI), per illustrare l'orientamento ispiratore dell'emendamento 1.1 (testo 2): sollecita le Commissioni riunite a verificare la realizzabilità di una politica di bilancio dello

Stato incentrata sul contenimento e la riduzione delle spese correnti, esprimendo una seria preoccupazione per il futuro assetto economico del Paese, dal momento che il costante aumento delle spese è ormai divenuto un dato strutturale dell'economia pubblica. Dopo aver rilevato l'inefficacia della varie soluzioni tecnico-contabili elaborate dal legislatore, rimarca l'opportunità che la discussione si incentri sulla individuazione di strumenti idonei, sottolineando come gli interventi sulle grandezze macroeconomiche del bilancio dello Stato sia preferibile rispetto a interventi di minore ampiezza, che si segnalano per le loro negative ricadute sui singoli cittadini.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) in sede di illustrazione dell'emendamento 1.2 rimarca che la decisione della maggioranza di non presentare emendamenti e di discutere esclusivamente ordini del giorno, al fine di risolvere i contrasti interni alla stessa, conferma l'ipotesi che il Governo porrà la questione di fiducia: se ciò avvenisse apparirebbe chiara l'inutilità dell'esame parlamentare in corso.

Dall'emendamento in commento emerge con chiarezza la proposta alternativa di politica economica e finanziaria della Casa delle Libertà poiché, come sostenuto anche dal Governatore della Banca d'Italia e dalle agenzie di *rating*, gli effetti di una riduzione della spesa corrente in termini macroeconomici sono molto più rilevanti e consistenti, mentre una manovra tutta centrata sul lato delle entrate deprime le potenzialità della ripresa economica.

Il Governo di Centro sinistra ha sostanzialmente rinviato le riforme strutturali in settori socialmente ed economicamente delicati quali la sanità, la previdenza, il pubblico impiego e gli enti locali, proponendo, al contrario, una manovra di bilancio che reperisce gran parte delle risorse attraverso un incremento rilevante del prelievo tributario. Nel merito delle singole misure, appaiono gravi e penalizzanti per il tessuto produttivo gli interventi di carattere tributario e di individuazione di nuovo imponibile. In particolare, le disposizioni in tema di riscossione appaiono particolarmente preoccupanti, laddove all'agente di riscossione vengono assegnati poteri accertativi che non si addicono ad un operatore di tipo privato. La lotta all'evasione fiscale presenta aspetti di pura propaganda politica, mentre invece viene colpevolmente disatteso l'obiettivo di introdurre un generalizzato conflitto di interessi tra l'acquirente e il venditore dei beni e servizi, che appare, viceversa, l'unico strumento per contrastare l'evasione fiscale.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.3, interviene il senatore BALDASSARRI (*AN*) rimarcando il significato politico della decisione della Casa delle Libertà di presentare un numero ridotto di emendamenti dai quali poter desumere la chiara differenziazione della politica economica e finanziaria dell'opposizione rispetto ai contenuti e alle misure proposte dal Governo nella manovra di bilancio per il 2007.

Dopo aver rimarcato la esigenza che il Sottosegretario dia una risposta ai quesiti precedentemente formulati, osserva che la dinamica incre-

mentale del debito pubblico riscontrabile nell'ultimo trentennio può essere fatta risalire, da un punto di vista tecnico procedurale, dalla decisione di non adottare per il bilancio dello Stato il sistema cosiddetto *zero base budget*, in forza del quale la decisione circa la quantità delle risorse e la destinazione delle stesse risulta particolarmente chiara e verificabile.

Viceversa, il sistema attuale si fonda sull'errore di calibrare la manovra di bilancio sull'andamento dei tendenziali, e cioè su stime difficilmente verificabili, assunta dal decisore politico sulla base di valutazioni squisitamente tecniche ma non controvertibili. Tale metodo non consente né una chiara decisione politica né una chiara valutazione della stessa. Un primo passo per superare tale errore sarebbe quello di utilizzare, come base per la proposta di bilancio, i dati certi e univoci del consuntivo.

L'emendamento proposto dalla Casa delle Libertà nasce dalla consapevolezza che la manovra proposta dal Governo, per complessivi 35 miliardi di euro, effettua una rilevante redistribuzione delle risorse pubbliche ampliando il perimetro di azione della mano pubblica. Inoltre, le risorse sono reperite prevalentemente attraverso il prelievo fiscale e non attraverso la riduzione della spesa corrente. I Gruppi di opposizione, invece, sono convinti della necessità di avviare un percorso virtuoso di riduzione della pressione fiscale, consentito in ragione di una consistente riduzione della spesa corrente, e una contestuale destinazione delle risorse pubbliche a investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca. Un ulteriore elemento di differenziazione consiste nella contrarietà alla redistribuzione delle risorse pubbliche seguendo la strada dell'incremento dell'autorizzazione di spesa dei singoli Ministeri, tralasciando completamente quei settori e quegli interventi che sono in grado di sostenere la competitività delle imprese italiane. Altri emendamenti proposti dalla Casa delle Libertà tendono a ridurre la portata degli interventi vessatori e penalizzanti nei confronti dei contribuenti, poiché un'Amministrazione finanziaria occhiuta e pervasiva non riuscirà certamente a sconfiggere l'evasione fiscale. A suo parere, infatti, un rapporto di maggiore fiducia tra il fisco e i contribuenti può essere instaurato anche grazie all'introduzione di meccanismi che esaltano il conflitto degli interessi e che consentono alle famiglie di detrarre dalle imposte in maniera consistente le spese per cure mediche o l'istruzione. Sempre in materia fiscale la Casa delle Libertà ritiene irrinunciabile una modifica di tutte le norme retroattive, ovvero che si riferiscono all'anno di imposta in cui entrano in vigore.

Il senatore CURTO (AN) illustra l'emendamento 1.11, rimarcando il valore strategico di un intervento molto incisivo ed efficace alla lotta alla contraffazione dei prodotti. A suo giudizio, infatti, la produzione illegale e la vendita di prodotti contraffatti colpisce sia il sistema delle piccole e medie imprese che il commercio al minuto e presenta, soprattutto in alcune aree del Paese, profili rilevanti di legalità e di ordine pubblico, poiché tale attività è sostenuta anche da organizzazioni criminali molto articolate. L'emendamento consente quindi di attuare quella che viene definita una politica di contesto, intervenendo sui settori della legalità e della sicu-

rezza, ampliando quindi le potenzialità delle aziende sane. Nel merito, l'emendamento introduce una nuova fattispecie incriminatrice volta a sanzionare le condotte illecite.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.13 (testo 2), il senatore CICCANTI (*UDC*) osserva che dal 2001 in poi la pressione fiscale si è ridotta, mentre è aumentato il gettito complessivo delle entrate: da tale osservazione emerge con chiarezza che la politica fiscale del Governo precedente, consentendo un ampio recupero di imponibile sommerso, ha ottenuto un risultato significativo senza adottare strumenti vessatori e penalizzanti per i contribuenti.

Mentre il Centro sinistra ha proposto sostanzialmente un modello fiscale pervasivo e invasivo, la politica del concordato preventivo o della programmazione fiscale concordata ha ottenuto risultati ben più significativi. In alternativa alle misure proposte dal Governo, ritiene inoltre molto rilevante l'introduzione di un meccanismo che esalti la convenienza a detrarre le spese effettuate, ponendo in contrasto l'interesse del cedente e dell'acquirente. Pur nella consapevolezza delle obiezioni tecniche da più parti avanzate, ritiene che la esperienza maturata con le agevolazioni consentite per le ristrutturazioni edilizie abbia dimostrato che lo strumento non sia affatto sbagliato, ma che, in alcuni settori, con un opportuno approfondimento, possa costituire uno strumento molto valido. Occorrerà invece approfondire le questioni relative alla copertura degli oneri derivanti dall'introduzione di una generalizzata facoltà di detrazione delle spese e su questo sollecita una riflessione anche da parte del Governo.

Dopo aver richiamato la eterogeneità e disomogeneità delle disposizioni recate dall'articolo 1, nonché la equivocità di molte disposizioni, si sofferma a commentare criticamente le previsioni di gettito indicate nella relazione tecnica, osservando che andrebbe più correttamente calcolato anche l'incidenza negativa che le disposizioni antielusiva hanno sulle imprese e sui lavoratori autonomi.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati agli articoli 1 e 2, rimarcando il dato politicamente più rilevante rappresentato dall'orientamento condiviso da tutti i Gruppi di opposizione di concentrare la discussione sulle questioni che maggiormente consentono di differenziare le scelte di politica economica e finanziaria. In materia fiscale infatti il carattere vessatorio e accentratore delle disposizioni volte a contrastare l'evasione fiscale rappresenta il sintomo più evidente di una impostazione che privilegia la mano pubblica e penalizza la libera iniziativa economica. A suo parere, infatti, un atteggiamento vessatorio, come ad esempio la disposizione concernente il mancato rilascio degli scontrini fiscali, più che un deterrente, costituisce una misura assolutamente sproporzionata e contraddittoria.

Si sofferma quindi, criticamente, tra l'altro, sulla disposizione che prevede la sospensione del pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione per valori superiori a 10 mila euro nel caso in cui il for-

nitore sia debitore nei confronti dell'erario. Un ulteriore emendamento è finalizzato ad eliminare il carattere retroattivo delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 18.

Rimarca poi la necessità di apportare le modifiche alle disposizioni concernenti la rivalutazione dei coefficienti catastali, così come quelle che prevedono la rivalutazione dei cespiti nel settore agricolo.

Conclude il proprio intervento illustrando gli emendamenti finalizzati a sopprimere le disposizioni concernenti gli incarichi dirigenziali. Ricorda quindi di aver aggiunto la firma, insieme al senatore Paolo Franco, all'emendamento 2.9.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) illustra l'emendamento 1.18, volto a ripristinare il previgente dispositivo in materia di sanzione amministrativa accessoria per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, reintroducendo il vincolo del previo esaurimento delle procedure d'impugnazione, al cui esito definitivo è condizionata la possibilità di irrogare la sanzione della sospensione dell'attività. Richiama, al riguardo, i principi costituzionali ed in particolare l'articolo 1 in materia di diritto al lavoro, che è necessario tutelare anche in sede di disciplina della materia in esame. Con riferimento all'emendamento 2.87, che è finalizzato a ridurre a livelli più equi la tariffa attualmente prevista dall'articolo 2, comma 19, lettera *c*), sottolinea che il nuovo servizio di trasmissione telematica non risulta ancora attivato, come affermato in un'apposita circolare dell'Agenzia del territorio, che al riguardo ricorda.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 1.0.1, che risponde ad un'idea di fondo che è quella di contrastare una eccessiva pervasività da parte dello Stato in materia fiscale. Dopo aver richiamato, al riguardo, l'intervento svolto dal presidente Morando, con riferimento ai possibili effetti depressivi sul PIL conseguenti alla scelta dell'aumento della pressione fiscale, sottolinea che non sussistono le condizioni di un così forte incremento, evidenziando inoltre la necessità di garantire sistemi più equilibrati e democratici nell'imposizione fiscale. Ricordando, al riguardo, gli effetti sfavorevoli, sul piano delle dinamiche economiche, della percezione di un atteggiamento eccessivamente pervasivo dello Stato. Si sofferma poi sulle previsioni contenute nel decreto relative all'attività di riscossione, evidenziando che l'affidamento a un soggetto privato senza il previo esperimento di procedura di gara, risulta in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione nei servizi più volte richiamati dall'attuale Governo, anche in sede di approvazione del decreto cosiddetto «Bersani-Visco». In ordine poi alle previsioni relative alla mancata emissione dello scontrino fiscale e alle conseguenti sanzioni, richiamandosi all'intervento del senatore Ventucci, rileva che le norme non rispondono a principi di leale collaborazione con il cittadino e non sono in linea con principi di natura costituzionale. Dopo aver richiamato gli emendamenti presentati con finalità di salvaguardia del principio di non retroattività delle norme in materia tributaria, rileva che l'introduzione del vincolo al pagamento

mediante bonifici bancari per importi sopra ai 100 euro, già contenuta nel decreto cosiddetto «Bersani-Visco», è riprova di un atteggiamento vessatorio che non appare condivisibile nelle scelte di fondo e nel metodo, risultando al contrario più efficace l'introduzione della misura della deducibilità anche con riferimento a prestazioni professionali oggi escluse, attesi i positivi risultati registrati da tale meccanismo. Evidenziando i rischi di fuga dell'attività imprenditoriale connessi all'aumento dell'imposizione fiscale, ricorda quindi i risultati positivi ottenuti dal precedente Governo attraverso interventi volti a incoraggiare il mercato. In merito all'emendamento 1.28, evidenzia che l'imposizione sui trasferimenti di aziende profilerebbe una sorta d'imposta sull'attività produttiva e richiama, in tal senso, il parere espresso dalla 9^a Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (FI) illustra gli emendamenti 1.25 e 1.26, evidenziando gli effetti dell'aumento dei redditi catastali, cui corrisponde il sistematico aumento di una più ampia serie di imposte, nonché gli effetti di vanificazione, in via surrettizia, del portato della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA mentre, con riferimento all'emendamento 1.27, esprime la contrarietà della propria parte politica alla reintroduzione dell'imposta di successione e di donazione. L'emendamento 1.29 mira a contrastare il previsto aumento dei contributi previdenziali, che gravano per un importo rilevante sia sui lavoratori autonomi che sui lavoratori dipendenti ed è dunque meritevole di particolare attenzione.

Intendendosi illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 2.10 che mira a consentire la compensazione, da parte dello Stato, anche con riferimento ai crediti di soggetti diversi dalle associazioni sindacali (onlus, istituzioni assistenziali, associazioni culturali e di categoria), estendendo tale possibilità in un'ottica di eliminazione di privilegi, con una proposta che non presenti profili di costo. L'emendamento 2.29 (testo 2) è volto a tutelare l'istituto del *leasing*, che costituisce un importante strumento di crescita per le aziende, fortemente contrastato dalle previsioni del precedente decreto «Bersani-Visco» e dal decreto in esame, mentre l'emendamento 2.31 persegue finalità di equiparazione nel trattamento delle società di *private equity*.

Il senatore AZZOLLINI (FI) sottolinea le finalità di salvaguardia delle regole poste nello Statuto del contribuente sottese all'emendamento 2.18, nonché la rilevanza della proposta 2.47 che intende favorire l'emersione del sommerso.

Il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull'emendamento 2.62, che affronta il tema del trasferimento di aziende agricole. Procedo poi ad illustrare gli emendamenti 2.81 e 2.82, che si riferiscono in particolare alle

regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna in relazione alla riscossione delle imposte relative all'attività di lavorazione del petrolio.

Con riferimento all'emendamento 2.85 (testo 2), il senatore AZZOLLINI (*FI*), dopo aver rilevato che il Governo, nel decreto-legge in esame, ha previsto una riduzione dei trasferimenti ai comuni in maniera correlata agli aumenti connessi all'ICI, sottolinea che la proposta tende ad abolire l'imposta stessa, con finalità di sollievo per i cittadini ed effetti benefici sul piano della politica economica.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si sofferma sull'emendamento 2.89 (testo 2), che intende allineare il livello di deducibilità per i veicoli acquistati in azienda rispetto a quanto previsto in materia di lavoro autonomo, ricorrendo allo strumento dell'interpello al fine della dimostrazione, da parte delle imprese, dell'utilizzo nell'ambito aziendale. Al riguardo, richiama inoltre in via generale il tema della sentenza europea in materia di IVA, invitando ad un calcolo più congruo nella stima dell'impatto della normativa relativa.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) evidenzia il carattere soppressivo della proposta emendativa 2.95, in materia di concessioni autostradali, in ragione dell'ampiezza delle tematiche involte, che meritano un'attenta riflessione e una disciplina autonoma ed organica, anche in considerazione dei profili di interesse comunitario.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 2.101, che ripropone i contenuti di una proposta già esaminata, in materia di interventi di realizzazione dei siti portuali e della relativa ricollocazione del materiale di escavazione. Si sofferma, poi, sull'emendamento 2.105, sottolineando il carattere strategico del ponte sullo stretto di Messina, alla cui realizzazione si riconnette un più ampio piano di sviluppo della rete viaria e ferroviaria del Mezzogiorno e una valorizzazione della rete di trasporto nella regione Sicilia. Formula, dunque, valutazioni critiche in merito alla decisione assunta dall'attuale Governo, evidenziando la necessità di rispettare gli impegni già assunti nei confronti delle popolazioni locali e del mondo imprenditoriale e risalenti alla costituzione della società Stretto di Messina S.p.A.. Evidenzia quindi gli effetti negativi sul piano economico di tali decisioni, atteso che la realizzazione dell'opera determinerebbe notevoli risparmi di tempi e dunque benefici anche sul piano dei costi.

Il senatore FORTE (*UDC*) illustra l'emendamento 2.110, ponendo all'attenzione delle Commissioni riunite l'urgenza e la non prorogabilità della realizzazione dell'opera stradale Pedemontana di Formia. Evidenzia che tale tratto viario costituisce un nodo strategico del traffico nazionale su strada, anche alla luce dell'avvenuta espansione imprenditoriale ed abitativa dei territori limitrofi, ed in particolare lo sviluppo del porto di Gaeta, richiamando la necessità del completamento dell'*iter* autorizzatorio

e di analisi ambientale già svolto da parte della regione Lazio. Invita, dunque, all'espressione di una volontà comune per la definitiva realizzazione dell'opera, che assume carattere strategico nella rete nazionale.

Il presidente BENVENUTO esprime condivisione per il tema posto dal senatore Forte, riconoscendo l'attuale situazione di concentrazione che si registra sul tratto viario in questione, a danno delle aree e della popolazione locali, cui si associa il senatore LEGNINI (*Ulivo*).

Su proposta del presidente MORANDO, il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1132
al decreto-legge**

Art. 1.

1.1 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.1

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.2

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi 1 e 2;*
- b) comma 5;*
- c) comma 7.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Leale collaborazione in campo fiscale)

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 8, capoverso art. 75-bis, comma 3;*
- b) comma 30.*

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*

- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

2) al comma 2, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.4

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.5

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.6

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "sono tenuti ad utilizzare" con le seguenti: "possono utilizzare"».

Conseguentemente:

al comma 14, sostituire le parole: «non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro»;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) dopo il comma 178, inserire il seguente:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

1.8

AUGELLO, BALDASSARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a), dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

"4-*ter*. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."».

1.9

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti esercenti i magazzini generali, i depositi doganali e quelli fiscali di cui al comma 1, anteriormente all'avvio dell'operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti apposita comunicazione al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata che deve essere rapportata alla movimentazione complessiva delle merci nell'anno."».

1.10

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della non effettuazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (quali, a titolo esemplificativo, verifica e controllo dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali tra cui l'acquisizione dell'autofattura o altra documentazione per l'estrazione dal deposito e la consegna all'importatore) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ancorché queste operazioni siano materialmente eseguite nei luoghi limitrofi ovvero adiacenti ad esso».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.11

CURTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

4-quater. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

1.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».

1.13 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.13

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.14

FRANCO, POLIEDRI

I commi 8 e 8-bis sono abrogati.

1.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, primo periodo le parole: "tre distinte violazioni" sono sostituite dalle seguenti: "due distinte violazioni"».

1.18

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 8, capoverso 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

1.19

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 8, capoverso 2, sostituire la parola: «quinquennio» con le parole: «un mese».

1.20

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 14, al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» e «30 milioni» rispettivamente con le seguenti: «5 milioni» e «10 milioni»;

Conseguentemente sopprimere le parole: «nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato» e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «La rimanenza delle maggiori entrate del presente comma valutate in 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.22

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «acquisizione dei pareri» aggiungere le seguenti: «, obbligatori e vincolanti.».

1.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «rendono il parere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro trenta giorni dall'assegnazione, rendono il parere obbligatorio e vincolante se adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.».

1.0.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)

1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:

a) l'istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;

b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l'identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;

c) la determinazione della base imponibile, l'ammissibilità o l'ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l'ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;

d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l'introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravii della specifica posizione soggettiva, riferita al prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme di prelievo.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.

4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Conseguentemente, nell'articolo 1, al comma 8-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per le violazioni contestate tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente alla data del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, nell'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 18, lett. b) e c);
- b) commi da 33 a 36, nonché, al comma 38, l'ultimo periodo;
- c) comma 43;
- d) comma 72;

Conseguentemente, al comma 22, capoverso 13, prima delle parole: «in corso» *inserire le seguenti:* «successivo a quello»

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

3) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

4) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme desti-

nate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.24

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 2;
- b) comma 9;
- c) comma 13 e 14;
- d) commi 16 e 17.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101
- b) comma 137
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 20021 n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007 gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

5) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

6) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.25

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

All'articolo 2, dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 sono soppressi i commi 15 e 16.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- m) commi 100 e 101.*
- n) comma 137;*
- o) commi da 138 a 142;*
- p) commi da 151 a 154;*
- q) commi da 155 a 157;*
- r) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

15) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

16) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.26

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Nell'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 45;
- b) comma 57;
- c) comma 63;
- d) comma 71;

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento.

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come ri-

determinati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978: n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il Comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

11) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti in caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

12) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 190 per cento per ciascun anno.

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi da 47 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato", sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

7) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

8) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.28

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi ad oggetto l'intero patrimonio aziendale quando l'erede, all'atto dell'accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso di cessione o affitto dell'azienda o di rami d'azienda a terzi prima della scadenza del termine di cui al primo periodo, l'amministrazione finanziaria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopresse le parole da «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono sopresse le seguenti disposizioni:

- g) commi 100 e 101;
- h) comma 137;
- i) commi, da 138 a 142;
- j) commi da 151 a 154;
- k) commi da 155 a 157;
- l) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni"» sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico, per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

9) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di, previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

10) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 3.50.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.29

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2 sopprimere i commi da 117 a 134.

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*

c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

13) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

14) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 18 e 19.

1.31

CICOLANI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, aggiungere al termine il seguente periodo: "Per le prestazioni di cabotaggio stradale effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto devono essere adempiuti o esercitati dagli stessi soggetti direttamente, identificandosi ai sensi dell'articolo 35-ter"».

1.32

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, sostituire le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

1.33

AUGELLO, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.1

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.206

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte» con le parole: «comunque non superiore all'1 per cento delle somme iscritte».

2.205

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 6, sopprimere capoverso «Articolo 72-bis».

2.2

POLLEDRI, FRANCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo

bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione"».

2.3

POLLEDRI, FRANCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo"».

2.4

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere i comma 101 e 137.

2.5

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

"25-ter. Le facoltà di cui ai commi 25 e 25-bis si applicano anche ai comuni limitatamente ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate

e delle attività finalizzate alla partecipazione dei medesimi al contrasto all'evasione fiscale previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche se effettuate con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.6

FRUSCIO, FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire i seguenti:

«46-bis. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

«46-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.8

EUFEMI

Sopprimere il comma 16.

2.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 16.

2.10

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai contributi versati a favore di enti benefici, onlus, istituzionali assistenziali, associazioni culturali e di categoria. Con Regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988 sono definite le procedure in ordine alla speciale procedura di riscossione di cui al presente comma».

2.11

FRANCO, POLLEDRI

Abrogare il comma 17.

2.12

DAVICO, FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per gli anni 2007 e 2008 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.13

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 13 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12 per cento, del 14 per cento e del 14 per cento».

2.14

AUGELLO, BALDASSARRI

Al comma 18, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) Il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo"».

2.15

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «10 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 1° per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 1° per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.16

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 18 sopprimere la lettera c).

2.17

FRANCO, POLLEDRI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.18

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.19

FRANCO, POLLEDRI

Al comma 18, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni dei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.20

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-bis».

2.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.22

FRANCO, POLLEDRI

Al comma 21, sostituire la parola: «vigenti» con la seguente: «approvati».

2.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 22, sopprimere le parole da: «Per le perdite relative ai primi tre periodi» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 23, sopprimere le parole da: «Per i redditi delle società partecipate» fino alla fine del comma.

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

181-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.24

FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.25

FRANCO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 57.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.26

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.27

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 24.

2.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Conseguentemente: dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.29 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.29

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 29, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i piani di incentivazione deliberati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale condizione è soddisfatta se l'opzione è esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente al momento dell'assegnazione» aggiungere le seguenti: «, al netto delle minusvalenze realizzate rispetto al valore normale al momento dell'assegnazione,». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del de-

creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pagata fino al superamento del predetto limite è portata in detrazione dall'IRPEF».

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.31

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 29 aggiungere la seguente lettera:

«d) I meccanismi di compensi premianti relativi ad operazioni condotte da società di private equity in cui successivamente all'acquisizione di società target che necessitano di piani di rilancio vengono attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili nel progetto di private equity».

2.32

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono soppressi. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223».

Conseguentemente: al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»; dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

179-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.33

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 30 è inserito il seguente:

«30-bis Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

2.34

SCARPA, BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

31-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo n.165 del 1999 e decreto legislativo n.188 del 2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella legge finanziaria».

2.35

SCARPA, BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le coope-

native della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite dalle seguenti: "in quello della pesca".

32-ter. La disposizione del comma 32-bis si applica dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. All'onere derivante dall'attuazione de presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.36

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 33 sopprimere le parole da: «Tali redditi» fino alla fine del comma.

2.37

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 34, sostituire le parole: «in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.38

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 34 sopprimere le parole da: «In tale caso» fino alla fine del comma.

2.39

LOSURDO, ALLEGRI, DE ANGELIS

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. All'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui al numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a)* del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Conseguentemente al comma 178, dopo le parole: «e dai commi», inserire il numero seguente: «37».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dell'1 per cento.

Conseguentemente al comma 154 sostituire le parole: «euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009» con le seguenti: «euro 508,000 per l'anno 2007, di euro 364.000 per l'anno 2008 e di euro 368.000 per l'anno 2009».

2.40

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

37. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

- 4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

- b*) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;
- c*) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

- a*) alla protezione delle piante;
- b*) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c*) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d*) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e*) all'agriturismo;
- f*) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g*) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h*) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i*) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l*) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

2.41

FRANCO, POLLEDRI

I commi 71 e 72 sono abrogati.

Consequentemente: dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«*46-bis*. 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter. 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.42

FRANCO, POLLEDRI

Il punto 3 della lettera b) è abrogato.

Dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

- 1) alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
- 2) alla lettera *b*) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.43

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 508 del 1984), che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 28 novembre 1862, n. 1655 disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1883, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire i seguenti:

«46-bis. – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

46-ter. – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.44

FRANCO, POLLEDRI

Dopo il comma 46-quater è inserito il seguente:

«46-quinquies. a) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

b) La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

c) Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

2.45

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.46

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Sopprimere i commi da 47 a 54.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.47

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 47, è inserito il seguente:

«4-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

2.48

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

2.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 48, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.50

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.203

MATTEOLI, BALDASSARRI

Al comma 48, sostituire le parole: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «1.500.000 di euro» e «4 per cento» con: «2 per cento».

2.51

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

al comma 49, alla lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-*bis*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.53

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento».

2.54

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Per valore complessivo netto dei beni, qualora si tratti di beni immobili, si intende il valore catastale rivalutato».

2.55

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 49, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, e dei parenti collaterali fino al secondo grado, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.56

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.57

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.58

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 49, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-*bis*) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento;».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-*bis*. I trasferimenti d'azienda a conduzione familiare a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.60

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-*bis*. I trasferimenti d'azienda a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 53, sostituire le parole: «3 ottobre 2006» con le seguenti: «4 ottobre 2006».

Conseguentemente, al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni».

2.62

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO

Al comma 53 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «la disposizione dei commi da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione fino a concorrenza degli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.63

CICOLANI

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti commi:

«54-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autoveicoli circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale e con più elevati dispositivi di sicurezza, è concesso un contributo pari al 10% del prezzo di acquisto per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1». Per l'autoveicolo acquistato con il predetto beneficio è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di quattro anni.

54-ter. Per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro 5» è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni. Per gli stessi autoveicoli immatricolati come «euro 1», le tasse automobilistiche sono triplicate; per quelli immatricolati come «euro 0», quadruplicate. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono approvate le tabelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli sopra indicati».

2.64

EUFEMI

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.».

2.65

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38, è inserito il seguente:

«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:
«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.».

2.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

«54-bis. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale

alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.

54-ter. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 54-bis, rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.

54-quater. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 54-bis, decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.

54-quinquies. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 54-bis sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

54-sexies. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

54-septies. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 54-bis, a 54-sexies, è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, dopo il comma 179, aggiungere il seguente:

«179-bis. A decorrere dal gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 10 per cento.

2.67

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 55, con i seguenti commi:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-nonies, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo

di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma *55-nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

55-ter. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma *55-bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, *55-bis* e *55-ter*, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

55-quinquies. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata netta del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai re-

quisiti prescritti dal comma 1; b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

55-nonies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

55-decies. Sono eliminati i comma 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 milioni di euro per ciascun esercizio 2007-2008-2009.

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.68

SCARABOSIO

Sostituire il comma 55 con il seguente:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.69

SCARABOSIO

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma *55-nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

2.70

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-bis aggiungere il seguente:

55-ter. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma *55-bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.71

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-ter aggiungere il seguente:

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, *55-bis* e *55-ter*, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

2.72

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-quater aggiungere il seguente:

55-quinquies All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, che presentano un indice maggiore o uguale a 180 kw/1000 kg, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

2.73

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-quinquies aggiungere il seguente comma.

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b*) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

2.74

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-sexies aggiungere il seguente comma.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi 55-*bis* e 55-*ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al vendi-

tore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2.75

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-septies, aggiungere il seguente comma:

55-*octies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

2.76

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-octies, aggiungere il seguente comma:

55-*nonies*. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati

con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

2.77

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-nonies, aggiungere il seguente comma:

55-decies. Sono eliminati i commi 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 mila euro per ciascun esercizio 2007 - 2008 - 2009.

2.78

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-decies, aggiungere il seguente comma:

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

2.79

SCARABOSIO

Dopo il comma 55-undecies, aggiungere il seguente comma:

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente

definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.80

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, GIRFATTI, ROTONDI, SARO

Al comma 59, sostituire da: «l'utilizzo di Gpl e metano» fino alla fine del comma con le parole: «il recupero ambientale di siti altamente inquinati ove sono localizzati impianti di trasformazione di petrolio e suoi derivati, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi prioritari, individuati in conferenza Stato-Regioni, saranno emanati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

2.81

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.82

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.83

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Sicilia. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.84 (testo 2)

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

«Ciclomotori e motocicli fino a 11 kw euro 30;
Motocicli oltre a 11 kw oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.84

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

«a) euro 0 fino a 11 KW euro 26
per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;

b) euro 1 fino a 11 kw euro 23
per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;

c) euro 2 fino a 11 kw euro 23
per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;

d) euro 3 fino a 11 kw euro 23
per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.85 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.85

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa corrente, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.87

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Al comma 65, alla lettera c), capoverso 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) al numero 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,77»;*
- b) al numero 7.1 sopprimere l'ultimo periodo;*
- c) dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:*

«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presente nelle formalità di un dato giorno:

8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00, il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al nu-

mero d'ordine 7, su base convenzionale ai soggetti autorizzati alla riutilizzo commerciale.».

Conseguentemente:

a) al comma 66, primo periodo, le parole: «comma 65 e dal» sono soppresse;

b) dopo il comma 78 aggiungere il seguente: comma 78-*bis*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso allo gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

2.88

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 71, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente: «181-*bis*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.»

2.89 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con, esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.89

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con, esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90 (testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

2.91

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 72, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le norme del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.204

BALDASSARRI, MATTEOLI

Dopo il comma 73 aggiungere il seguente:

73-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentite le parti sociali, provvede alla revisione delle accise sui carburanti. In presenza di aumenti del prezzo dei carburanti superiori al 5 per cento annui, il Ministero competente procederà all'individuazione di un meccanismo di sterilizzazione al fine di garantire la competitività delle aziende e il potere d'acquisto delle famiglie».

2.92 (testo 2)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.92

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.93

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

2.94

AUGELLO, BALDASSARI

Sopprimere il comma 75.

2.200

MATTEOLI, BALDASSARRI

Sopprimere il comma 75.

2.95

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.96

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.97

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale».

2.98

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, ALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 83, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».

2.201

BALDASSARRI, MATTEOLI

Al comma 84 aggiungere dopo le parole: «associazioni di consumatori e di utenti» le parole: «e le organizzazioni sindacali.».

2.100

FRANCO PAOLO, POLLEDRI, DAVICO, PIROVANO

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-bis. Le disposizioni dei commi da 82 a 89 si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.».

2.101

GRILLO, D'ALI, FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».

2.102

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 91 a 93.

2.103

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 91.

2.104

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 91, sopprimere la lettera b).

2.105

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

*All'articolo 2, al comma 91, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«2. Per assicurare l'effettiva realizzazione delle forme di collegamento viario e ferroviario stabile tra la Sicilia e le zone limitrofe, nonché degli ulteriori servizi connessi in grado di assicurare un elevato sviluppo economico e sociale delle aree interessate, la società Stretto di Messina s.p.a., entro il 31 dicembre 2006, acquisisce gli studi e la progettazione preliminare riferiti alle predette opere, dà avvio ai conseguenti adempimenti per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la relativa costruzione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, nelle forme della concessione di lavori pubblici, di cui alla parte II, titolo III, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 senza oneri finanziari a carico dei bilanci pubblici, ma con oneri completamente a carico di privati. Al fine di assicurare la massima celerità alla realizzazione dei diversi adempimenti previsti, tutti i termini indicati nel predetto decreto legislativo, e riferibili alle procedure di aggiudicazione della presente concessione, sono ridotti alla metà.».

2.106

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92 e 93.

2.107

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, sopprimere da: «le modalità di utilizzo» fino alla fine del comma e sostituire con: «le modalità di utilizzo sono stabilite dalle regioni Sicilia e Calabria nel rispetto delle priorità individuate dalla Commissione Europea con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, dopo le parole: «le modalità di utilizzo sono stabilite» aggiungere il seguente periodo: «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».

2.109

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006».

2.110

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006.».

2.111

NARO, D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:

«93-bis. Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Sicilia dal precedente comma, 200 milioni di euro devono essere destinati alla Città di Messina per il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari realizzata nel Villaggio Tremestieri ai sensi della Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, per il completamento degli svincoli-gallerie Giostra-Annunziata Collettore Nord e relativo collegamento con la strada Nuova Panoramica dello Stretto e per il completamento e la realizzazione dei nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie».

2.112

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 94 a 99.

2.113

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 94 e 95.

2.114

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, capoverso «Art. 54», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero si articola in» aggiungere le seguenti: «tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e».

Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: «, coordinati da un Segretario generale;» al comma 96, sopprimere le lettere a) e c).

2.115

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 95.

2.116

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 96.

2.117

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera a).

2.118

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera b).

2.119

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 96, sopprimere la lettera c).

2.120

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 97.

2.121

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 98, lettera a), sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali.».

2.122

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

*Al comma 100 sostituire le parole: «quaranta unità» con le seguenti: «quarantaquattro unità».**Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:**«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";**b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".**La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.».*

2.123

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 103.

2.124

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 104, 105 e 106.

2.125

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 104.

2.126

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 105.

2.127

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 107.

2.128

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 109.

2.129

CICOLANI

Sostituire il comma 115 con il seguente:

All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni».

Al relativo onere, pari a euro 162 milioni per l'anno 2006 si provvede:

a) per 120 milioni di euro, con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per 42 milioni di euro, con l'utilizzo di parte del fondo di 80 milioni di euro, di cui al comma 108, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.130 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.130

SCARPA, BONAZZA, BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Sostituire il comma 116 con il seguente:

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

Comma 116-*bis*. – (*Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*). – 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.

2.132

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese da soggetti non professionisti e non dipendenti dall'impresa nella quale si svolge lo spettacolo."».

2.133

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore per le quali percepiscono una retribuzione annua non superiore a 7.000 euro sono tenuti al solo versamento forfetario di 200 euro annui a titolo di contribuzione Enpals. Per tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.134

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals per tali esibizioni qualora l'ammontare annuo della retribuzione percepita non sia superiore a 5.000 euro. Per tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 116, inserire i seguenti:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e, solo occasionalmente, si esibiscono in manifestazioni musicali o canore sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals.

116-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708 non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese dai soggetti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.136

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, dopo le parole: «23 agosto 1998, n. 400» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale».

2.137

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, lettera a), sopprimere le parole: «, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed».

2.138

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 ago-

sto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6 e le ore 21; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici, per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

2.140

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 120.

2.141

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 121.

2.142

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 121, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.143

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "in una delle Camere" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici" e dopo le parole: "abbiano presentato le proprie liste" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici"».

2.144

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 122.

2.145

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 123.

2.146

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti: «all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».

2.147

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti: «all'anno 2002».

2.148

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» aggiungere le seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio 2002».

2.149

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Abrogare il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-bis. Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.153

PALLARO

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

«130-bis. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, o che abbiano almeno un rappresentante, eletto nella Circoscrizione estero, in uno dei due rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

2.154

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Al comma 131, dopo le parole: «sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «sentite le singole regioni e province autonome interessate».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Sopprimre il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.156

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre».

2.157

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 137.

2.158

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 138 a 145.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera *a)*, le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.159

BALDASSARRI, VALDITARA, AUGELLO SAIA

Sopprimere i commi da 138 a 145.

2.160

VALDITARA

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.161

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 140, alinea, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.162

VALDITARA

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.163

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la

durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«146-bis. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerche (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.165

VALDITARA

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Sopprimere i commi da 143 a 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.169

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 155 a 158.

2.170

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 155 e 156.

2.171

CICOLANI

Dopo il comma 155 inserire il seguente:

«155-bis. Per lo svolgimento di particolari compiti e per il raggiungimento dei risultati di scopo i fondi relativi al capitolo 2352 (U.P.B. 05.01.01.00), e rivenienti dalle quote annualmente versate dagli auto trasportatori, e dal capitolo 2449 (V.P.B. 05.01.02.04) di cui alla legge 40/1999 e successive modifiche e integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o limitazione della spesa pubblica e le somme disponibili sugli stessi non impegnate dal Comitato centrale per l'Mbo degli Autotrasportatori entro l'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere impegnate negli esercizi finanziari successivi».

2.172

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così integrato: il Ministro della funzione pubblica impartisce le direttive applicative in ordine alle modalità procedurali richieste per l'immediata attribuzione al personale avente titolo della qualifica di vicedirigenti.».

2.173

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il trattamento di favore riconosciuto dal vigente ordinamento al personale dei Ministeri invalido per infortunio sul lavoro o perché colpito da malattia riconducibile a causa di servizio è esteso ai dipendenti dello Stato invalidi in conseguenza di atti di terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, ai predetti dipendenti è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica ed il diritto alla percezione della intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia per causa di servizio.».

2.174

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Nel comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, inserire, dopo locuzione "apposita area", il termine "contrattuale"».

2.175

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.178

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.179

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere i commi da 160 a 161.

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermati ove non revocati».

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», aggiungere le parole: «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Conseguentemente sopprimere il comma 162.

2.184

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

«161-bis. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

161-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi della entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie Amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. Nei citati provvedimenti verranno determinati i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.

161-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali saranno chiamate ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, verranno trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si dovranno pronunciare entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti dovranno comunque essere emanati.

161-quinquies. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti viene riconosciuta la posizione nel ruolo di Amministrazione, di cui all'articolo 23 del su richiamato decreto legislativo 165/2001, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai mede-

simi viene, altresì corrisposta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale».

2.185

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 è aggiunto il seguente:

"«2-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 anche al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno, assunto con D.P.R. 340/82, da equiparare nel trattamento stipendiale tabellare ed accessorio al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria che ha già beneficiato dell'art. 15 della legge n. 232 del 1990. La presente disposizione non reca nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato"».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale».

2.187

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche al personale vicedirigenziale previsto dall'art. 17-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001. Il richiamato comma va interpretato nel senso che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono precedere per la categoria norme distinte e separate rispetto a quelle previste per il personale dirigente e

per il personale di area C. Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di rappresentatività stabilite dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165/2001, anche le organizzazioni sindacali che, esclusivamente in relazione alla categoria vicedirigenziale, raggiungono una soglia di rappresentatività non inferiore al 5 per cento, con riferimento al solo dato associativo».

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 162.

2.189

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.192

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis (Vicedirigenza) All'articolo 17-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «Nel comparto ministeri è istituita un'apposita separata area della vicedirigenza»;

b) le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «quindici anni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai vicedirigenti compete il trattamento economico, comprensivo delle competenze accessorie, pari all'ottanta per cento di quello previsto per la qualifica dirigenziale di seconda fascia».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.194

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.195

FORMISANO

Dopo il comma 162 inserire il seguente:

«162-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÉ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 164, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1000» con le seguenti: da euro 62.50 a euro 250».

2.197

CICOLANI

Dopo il comma 169 inserire i seguenti:

«5. All'art. 72, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-bis.

6. All'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-ter.

7. All'articolo 174, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si sostituiscono i commi 4, 5, 6 e 7-bis con i seguenti:

"4. Il conducente che oltrepassa per non più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento n. 3820/85 e seguenti modifi-

che ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20.

4-*bis*. Il conducente che oltrepassa per più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e ss modifiche ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 564,01 ad euro 2257,15.

5. Il conducente che effettua un periodo di riposo giornaliero minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 6 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo giornaliero osservato dal conducente sia inferiore a 6 ore.

5-*bis*. Il conducente che effettua un periodo di riposo settimanale minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 20 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo settimanale osservato dal conducente sia inferiore a 20 ore.

5-*ter*. Al conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20".

6. Che altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nei commi 5, 5-*bis* e 5-*quater*, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,26 ad euro 171,61.

7-*bis*. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 6, l'organo accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo, e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo alla sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione, è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il Comando o l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le pause o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato sul medesimo verbale. Il Comando o l'Ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo, dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, dandone espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2257,15 ad euro 9031,87, unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

8. La tabella allegata all'art. 126-*bis* è integrata come segue:

"art. 174 comma 4, 5 – 1° periodo, 5-*bis* – 1° periodo, 5-*ter*, 3 punti;
art. 174 comma 4-*bis*, 5 – 2° periodo, 5-*bis* – 2° periodo 6 punti;
art. 174 comma 7-*bis* 10 punti"».

2.198

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Al comma 171, dopo le parole: «sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa alle Regioni che ne facciano richiesta per le dighe ubicate sul proprio territorio».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «fino all'adozione del citato regolamento» sono aggiunte: «o fino alla presa in carico delle competenze da parte della Regione».

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 9 novembre 2006

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della XIV Commissione della Camera
BIMBI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente Franca BIMBI avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Della seduta sarà inoltre pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera, del Presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell Fontelles

(Svolgimento e conclusione)

La presidente Franca BIMBI, dopo aver replicato ad un intervento sull'ordine dei lavori del deputato BOATO (*Verdi*), dà la parola al presidente Borrell Fontelles, che ringrazia per la sua partecipazione alla seduta odierna.

Il presidente del Parlamento europeo BORRELL FONTELLES svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la presidente Franca BIMBI, il deputato SPINI (*Ulivo*) e i senatori STRANO (*AN*), ANDREOTTI (*Misto*) e DEL ROIO (*RC-SE*).

Il presidente del Parlamento europeo BORRELL FONTELLES replica alle osservazioni e questioni poste.

La presidente Franca BIMBI ringrazia il presidente Borrell Fontelles per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 novembre 2006

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro dell'interno Amato e il vice ministro dell'interno Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per le procedure che stanno per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, delle stesse procedure sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione 3-00235 sull'incarico assegnato al signor Roberto Del Bello

Il presidente BIANCO ringrazia il ministro Amato e il vice ministro Minniti per aver accolto l'invito della Commissione e dà la parola al Ministro, invitandolo a rispondere dapprima all'interrogazione n. 3-00235, presentata dai senatori Selva e Storace.

Il ministro AMATO risponde all'interrogazione ricordando di essere stato investito della questione relativa all'impiego del signor Del Bello presso la segreteria del sottosegretario Bonato. Ha ricevuto da quest'ultimo rassicurazioni circa le doti umane e professionali del signor Del Bello, il quale essendo stato condannato per fatti gravi, dopo aver scontato la pena ha recuperato pienamente la propria dignità di cittadino, al quale, in base ai principi della Carta costituzionale, dovrebbero essere ricono-

sciuti senza pregiudizio anche i diritti di partecipazione a ogni ambito della vita civile. Dopo aver precisato che il sottosegretario Bonato ha delega in particolare in materia di finanza locale, osserva che la Commissione potrebbe approfondire la vicenda direttamente con gli interessati.

Il senatore STORACE (AN) si dichiara insoddisfatto per la risposta del Ministro. Non si tratta di impedire che un cittadino ricostruisca la propria vita anche professionale dopo aver espiato il debito con la giustizia, ma a suo avviso la risposta del Ministro sottovaluta il profilo dell'opportunità di impiegare una persona condannata per gravi reati di terrorismo proprio nel Ministero che contro il terrorismo esercita la sua azione. Mentre sarebbe auspicabile che il Del Bello sia rimosso dall'incarico, ritiene che la Commissione non abbia nulla da approfondire.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la risposta fornita all'interrogazione e si riserva di valutare con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari l'opportunità di un eventuale seguito parlamentare della vicenda. Dichiarata quindi conclusa la procedura informativa.

Audizione del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione della sicurezza pubblica a Napoli

Il ministro AMATO ricorda le iniziative assunte dal Governo a livello nazionale, con particolare attenzione al problema della sicurezza nelle Regioni in cui è più intenso il fenomeno criminale e illustra gli obiettivi del patto per la sicurezza di Napoli e provincia, siglato con le istituzioni locali per reagire tempestivamente alla recente successione di casi di violenza.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di accompagnare le azioni di contrasto alla criminalità con interventi organici e complessivi, da parte di tutte le istituzioni, per realizzare condizioni sociali più adeguate, in modo da respingere il modello di relazioni sociali ed economiche offerto dalla camorra. In particolare, l'accordo tra lo Stato e le istituzioni territoriali sotteso al Patto per la sicurezza, che potrà essere esteso anche ad altre realtà metropolitane, la riorganizzazione dei commissariati di Polizia, che permetterà di recuperare un congruo numero di agenti per i servizi di controllo del territorio, il potenziamento delle attività investigative e la costituzione di una unità di intervento rapido da impiegare nelle situazioni di maggiore emergenza.

Il senatore STORACE (AN) ritiene inopportuna l'enfasi eccessiva che ha accompagnato il patto per la sicurezza di Napoli e chiede chiarimenti circa l'effettiva consistenza delle risorse umane e finanziarie destinate all'iniziativa. A suo avviso, inoltre, è sbagliato escludere aprioristicamente l'ipotesi di utilizzo dell'Esercito in modo da liberare forze di polizia ulte-

riori da adibire a funzioni investigative. Esprime preoccupazioni anche sulla riorganizzazione dei commissariati di Polizia, dalla quale potrebbe derivare un indebolimento dei presidi territoriali. Infine, auspica che il Governo supporti le iniziative contemplate nel patto per la sicurezza con norme di rango legislativo piuttosto che limitarsi a interventi di carattere amministrativo.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) condivide la decisione del Governo di evitare il ricorso all'utilizzo dell'Esercito nelle azioni di contrasto alla criminalità nell'area napoletana. Apprezza il contenuto concreto del Patto per la sicurezza, ma chiede chiarimenti con particolare riguardo al rispetto dei termini previsti per la realizzazione di alcune specifiche iniziative e alle risorse aggiuntive che verranno stanziare per dare concreta attuazione ad alcune misure.

Richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare un effettivo presidio territoriale nel momento in cui si procede alla riorganizzazione e al coordinamento dei Commissariati, sollecita il Ministro a intervenire presso quelle istituzioni locali che a volte assistono con incomprensibile indifferenza o tolleranza o addirittura complicità alla presenza della camorra e sottolinea la carenza di risorse delle strutture giudiziarie di Napoli, che potrebbe vanificare i risultati investigativi. Infine, chiede se non sia opportuno intervenire anche normativamente per contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle bande giovanili.

Il senatore SAPORITO (*AN*) sottolinea il profilo sociale della situazione di degrado accumulatosi a Napoli e provincia, a causa delle disattenzioni anche delle amministrazioni locali. Ricorda l'iniziativa assunta dal Governo di centro-destra «Alto impatto», e sollecita l'attenzione nei confronti degli organismi sindacali delle Forze di polizia, preoccupati per le conseguenze sotto il profilo dell'efficacia che potrà avere l'annunciata riorganizzazione dei Commissariati.

Sottolinea, quindi, la necessità di intervenire per rafforzare l'apparato della giustizia e invita a non escludere la possibilità di nominare un Alto commissario per la criminalità con poteri speciali ovvero di ricorrere all'intervento dell'Esercito.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) apprezza lo strumento dell'accordo interistituzionale utilizzato dal Governo per definire un patto per la sicurezza di Napoli e provincia, che consente, a suo giudizio, di intendere la sicurezza non solo come repressione e contrasto della criminalità, ma anche come istanza di libertà e sviluppo economico. Sottolinea l'opportunità di interventi proporzionati e orientati alla partecipazione dei cittadini, condividendo le misure intese a migliorare l'efficienza dei presidi territoriali, che dovrebbero essere accompagnate da azioni volte a dare più motivazione al personale.

Consente sull'opportunità di riconsiderare le direzioni interregionali, salvaguardano tuttavia l'architettura complessiva del sistema di sicurezza

del Paese. Chiede, inoltre, che per eventuali risparmi di spesa si individuino con precisione i capitoli in cui è possibile un recupero di efficienza.

Infine, ritiene che l'impiego dell'Esercito a fronte di una palese impossibilità delle Forze di polizia di controllare il territorio non sia da escludere in base a pregiudizi ideologici, ma considera comunque preferibile l'uso appropriato e ordinario di ogni strumento disponibile.

Il senatore MALVANO (*FI*) chiede informazioni sulla effettiva consistenza del contingente destinato a rafforzare le Forze di polizia a Napoli e provincia. Sottolinea i risultati ottenuti dall'iniziativa «Alto impatto» attuata dal Governo precedente, e richiama le preoccupazioni dei sindacati di Polizia per gli effetti negativi che potrebbero derivare dalla riduzione dei Commissariati.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) esprime apprezzamento per i contenuti del Patto per la sicurezza, che ha il pregio di introdurre misure strutturali nell'azione di contrasto alla criminalità attraverso un accordo fra le istituzioni. Sottolinea l'opportunità di rendere effettivo l'uso dei patrimoni confiscati, di tenere aperte le scuole nel pomeriggio e di prevedere il reddito di inserimento per i giovani.

Infine, chiede che in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 siano confermate le dotazioni previste per la realizzazione della cosiddetta «cittadella della Polizia» a Napoli.

Il presidente BIANCO giudica con favore il tentativo di recuperare unità di personale da adibire a funzioni operative e condivide l'opportunità di sopprimere le direzioni interregionali, che non svolgono effettive funzioni di controllo sul territorio. Per quanto riguarda la recente legge sull'indulto, sollecita l'attenzione del Ministero dell'interno ad assicurare che il beneficio sia revocato per chi, una volta rimesso in libertà, si renda responsabile di reati.

Il ministro AMATO ritiene che le polemiche che si sono sviluppate in ordine alle conseguenze che deriverebbero dall'indulto recentemente approvato dal Parlamento non siano fondate; sono più gravi, a suo avviso, le ripercussioni che talvolta si determinano a causa dell'impossibilità di assicurare un esito giudiziario all'attività investigativa.

Il vice ministro MINNITI ricorda l'eccezionale caso della realtà napoletana in cui una criminalità organizzata particolarmente forte e violenta convive con una significativa criminalità diffusa. Da ciò deriva la necessità di intervenire con iniziative che assicurino da un lato il controllo del territorio e dall'altro una capacità di indagine molto sofisticata.

L'idea di una sicurezza partecipata, sottesa al Patto per la sicurezza di Napoli e provincia, rappresenta un modello che il Governo si propone di estendere anche ad altre parti del territorio nazionale.

Al fine di assicurare un corretto coordinamento delle forze di Polizia, a suo avviso, non sono necessarie norme legislative, così come ritiene che siano da escludere provvedimenti d'urgenza, che darebbero la sensazione di una condizione permanente di emergenza.

Sottolinea il carattere strutturale delle misure del Patto, che saranno sostenute da risorse finanziarie comuni messe a disposizione dello Stato da parte della Regione e degli enti locali, per assicurare una maggiore efficienza nella spesa.

Fornisce quindi informazioni di dettaglio sulla formazione del contingente di mille uomini che saranno destinati alle azioni previste dal Patto, con particolare riguardo alle attività investigative e assicura che la riorganizzazione e il coordinamento dei Commissariati sarà definito anche in base al confronto con i sindacati delle forze di Polizia, con gli enti locali e le forze politiche.

Quanto all'eventuale impiego dell'Esercito, sottolinea gli alti costi che comporterebbe ed esclude che l'emergenza della città di Napoli sia tale da richiedere un impegno di tale natura, mentre ritiene preferibile l'esperienza già maturata per opera del Governo di centro-destra nella scorsa legislatura volta a realizzare a livello regionale uno stretto coordinamento dei Prefetti.

Infine, osserva che il Patto, che rappresenta uno strumento organico e verificabile, potrà essere corretto anche in collaborazione con le Commissioni parlamentari e assicura che il Governo non ha inteso attribuire all'iniziativa alcuna enfasi strumentale.

Il presidente BIANCO ringrazia il ministro Amato e il vice ministro Minniti e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

Giovedì 9 novembre 2006

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DE GREGORIO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di n. 249 veicoli blindati da combattimento VBC 8x8 (n. 35)**(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 novembre scorso.

Prendendo brevemente la parola per integrare il proprio precedente intervento, la senatrice PISA (*Ulivo*) dichiara di condividere le considerazioni emerse nel dibattito in ordine alla possibilità di prevedere un intervento del Parlamento fin dalla definizione dei programmi di armamento. Ferma restando la primaria necessità di garantire innanzitutto la sicurezza dei militari, chiede chiarimenti al Governo sui costi del programma, sulla possibilità che si sviluppi un progetto comune con altri Paesi europei che hanno le medesime esigenze, nonché sui tempi di avvio della seconda parte del programma, finalizzata all'acquisizione di ulteriori veicoli.

Il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), in merito alla possibilità di una collaborazione internazionale per la produzione di veicoli VBC 8x8, precisa che alcuni pezzi di essi sono già coprodotti con la Germania. Rileva, inoltre, che il numero di mezzi previsto dall'atto in esame è di gran lunga superiore rispetto a quello che gli era stato anticipato dall'Amministrazione della Difesa.

Il senatore RAMPONI (AN) puntualizza che l'acquisizione di un numero elevato di mezzi è necessaria per far fronte alle esigenze organizzative di tutti i reggimenti interessati e che è assai improbabile che l'Amministrazione della Difesa non conoscesse il numero esatto dei veicoli blindati in acquisizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario FORCIERI, il quale dichiara preliminarmente di condividere l'opportunità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento fin dalla fase di predisposizione dei programmi di ammodernamento degli armamenti. Precisa, peraltro, che la legge n. 436 del 1988 prevede diverse modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, le quali possono valutare i sui programmi pluriennali attraverso lo strumento dell'esame della nota aggiuntiva alla legge finanziaria.

Quanto al merito dell'atto in esame, nota che l'attuale programma si pone in linea con precedenti determinazioni assunte dal Parlamento già nel corso della XIII Legislatura, in seguito alle quali sono stati finanziati interventi di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica di due prototipi di tali mezzi. La fase attuale consiste, perciò, nella produzione e nella acquisizione di tali veicoli blindati su più ampia scala.

Con riguardo ai costi dell'intera operazione, ricorda che essi sono comprensivi anche delle esigenze di sviluppo, di acquisto, di supporto logistico, di manutenzione, di predisposizione di corsi per gli operatori addebi, nonché di acquisizione di munizioni. La congruità dei costi è stata del resto previamente valutata dalla Direzione generale competente e da un organismo *ad hoc*.

Nel condividere le osservazioni sull'utilità della coproduzione, rammenta che già nella XIII Legislatura si optò per una produzione interamente nazionale, data la presenza in Italia di un'azienda *leader* nel settore e considerato che gli altri Paesi europei erano già in possesso di propri mezzi analoghi. Del resto, egli prosegue, solo dopo l'acquisizione da parte delle Forze armate di una tipologia di tali mezzi, potrà essere possibile lo sviluppo di future collaborazioni.

Con riferimento alla durata del programma, evidenzia che essa dipenderà dalle capacità finanziarie del Ministero della difesa. Il programma in esame, infatti, è parzialmente finanziato con fondi del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di un'apposita convenzione con i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, mentre le altre risorse sono a carico del bilancio ordinario del Dicastero della difesa. L'effettiva capacità di portare a compimento l'intero programma prima della scadenza, fissata al 2014, andrà valutata con riferimento alla corresponsione dei relativi pagamenti. Sarà pertanto cura del Governo verificare con le imprese la possibilità di accelerare la produzione, pur mantenendo inalterate le scadenze contrattuali di tipo economico.

Quanto alle caratteristiche dei veicoli blindati, precisa che essi sono indispensabili per le missioni attuali, e innanzitutto per quella in Libano, per la quale l'ONU ha escluso la presenza di mezzi cingolati. I nuovi vei-

coli, invece, oltre ad essere provvisti di un sistema missilistico e a poter trasportare una squadra di fucilieri, sono mezzi gommati, utilizzabili anche in ambienti urbani, e offrono specifiche garanzie di sicurezza per gli occupanti. A differenza di quelli attualmente impiegati, essi sono dotati di un sistema particolare di sensori e di una struttura di protezione antimine, utile anche in operazioni di scorta.

Alla luce di tali considerazioni, il programma prevede l'acquisizione immediata di 49 veicoli, seguita dall'approvvigionamento di un numero più elevato di mezzi, coerentemente con le risorse disponibili.

A proposito della possibilità di riconvertire tali veicoli per usi civili, va notato che essi possono essere impiegati, nell'ambito della protezione civile, come centri di comando, controllo e direzione. Si augura pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole sull'atto in esame, considerando essenziali l'ammodernamento e la sicurezza dei nostri militari nelle missioni internazionali.

Per una ulteriore precisazione sull'esigenza di riconversione di veicoli militari, prende la parola la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), seguita da un intervento del senatore RAMPONI (AN) in merito agli enormi costi delle attività di riconversione.

Il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inn*) illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al resoconto della seduta).

Alla luce di richieste di integrazione dello schema di parere avanzate da alcuni senatori e in considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE relatore invita i rappresentanti dei Gruppi a formulare osservazioni, auspicando che si possa pervenire all'elaborazione di un parere che registri un generale consenso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente DE GREGORIO comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, prevista per le ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 35

La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

esaminato l'atto in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si fa innanzitutto notare al Governo la necessità che per il futuro la Commissione disponga di elementi conoscitivi più ampi e idonei a valutare la congruità dei costi di produzione – che peraltro nel caso di specie rappresentano un impegno finanziario assai rilevante per il bilancio dello Stato –, anche a carattere comparativo.

Si invita inoltre a valutare l'opportunità che, soprattutto in considerazione delle finalità di garanzia e di sicurezza per il personale militare impegnato nelle missioni internazionali, il programma di armamento in questione venga completato in un lasso temporale più contenuto, onde evitare che l'elevato tasso di obsolescenza delle strumentazioni tecnologiche determini un invecchiamento dei mezzi già nella fase di approntamento del programma.

Si coglie infine l'occasione per segnalare l'opportunità che la Commissione, lungi dall'essere chiamata ad incidere su determinazioni già assunte, sia per il futuro maggiormente coinvolta nei processi decisionali, preannunciando, allo scopo, l'intenzione di promuovere, in sede parlamentare, una iniziativa di modifica della legge n. 436 del 1988.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 novembre 2006

44^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il presidente relatore MORANDO (*Ulivo*) illustra gli emendamenti presentati con riferimento al disegno di legge in esame, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere un parere valutando i profili di ammissibilità. Rileva che risultano privi di copertura finanziaria gli emendamenti 1.8, 2.206, 2.205, 2.11, 2.14, 2.16, mentre l'emendamento 2.22 sembrerebbe privo di contenuto normativo. Appaiono privi della necessaria copertura finanziaria altresì gli emendamenti 2.27, 2.33, 2.35, 2.36, 2.40, 2.203, 2.53, 2.55, 2.58, 2.61, che prevede una copertura di risorse di parte corrente attraverso risorse di parte capitale, mentre l'emendamento 2.64 contiene una delega legislativa che andrebbe più opportunamente collocata con riferimenti agli articoli del disegno di legge di conversione. Gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.90, 2.204 e 2.93 non presentano copertura finanziaria, mentre le proposte 2.72, 2.74 e 2.79 presentano problemi di applicabilità. In merito all'emendamento 2.143 osserva che la formulazione mediante previsione di un tetto di spesa si riferisce a situazioni di diritto soggettivo già esistenti, rispetto alle quali il meccanismo del limite di spesa non sembra possa funzionare, per cui la proposta emendativa deve ritenersi priva di copertura finanziaria. Risultano altresì privi di co-

apertura gli emendamenti 2.153, in quanto amplia la platea degli aventi diritto, 2.171, 2.172, 2.173 e 2.174. L'emendamento 2.184 deve ritenersi inammissibile sotto il profilo della copertura finanziaria per quanto attiene al capoverso 161-*quinquies*, mentre il capoverso 161-*ter* contiene una delega legislativa che non appare correttamente collocata, con la conseguenza che tale rilievo vale anche per il comma 161-*quater*, strettamente connesso. Risultano, infine, privi di copertura gli emendamenti 2.185, 2.187 e 2.192.

Su richiesta del senatore AZZOLLINI (*FI*), il presidente MORANDO (*Ulivo*) autorizza la possibilità di riformulare l'emendamento 2.143, che è inammissibile nella formulazione attuale, rilevando che l'introduzione di ulteriori soggetti aventi diritto non può che comportare maggiori oneri in assenza di una parallela modifica delle regole connesse a funzionamento del fondo. In merito all'emendamento 1.1, evidenzia l'opportunità di evitare la formulazione di proposte emendative di copertura generale mediante la previsione di una percentuale per l'attingimento o la riduzione di stanziamenti di spesa del bilancio suggerendo pertanto di sopprimere in tali emendamenti la percentuale «1,5». Ciò appare importante anche in relazione alla presentazione di emendamenti al disegno di legge finanziaria che sarà presto esaminato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) accoglie il suggerimento del Presidente riformulando in questo senso gli emendamenti 1.1, 1.13, 2.1, 2.29, 2.85, 2.86, 2.89 e 2.92.

Verificato il prescritto numero legale, il presidente MORANDO (*Ulivo*) pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle seguenti proposte, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.8, 2.206, 2.205, 2.11, 2.14, 2.16, 2.27, 2.33, 2.35, 2.36, 2.40, 2.203, 2.53, 2.55, 2.58, 2.61, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.90, 2.204, 2.93, 2.143, 2.153, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.184 (limitatamente al comma 161-*quinquies*), 2.185, 2.187 e 2.192. Osserva, infine, che le proposte 2.22, 2.72, 2.74 e 2.79 appaiono prive di contenuto normativo e segnala, altresì, che le proposte 2.64 e 2.184 (limitatamente ai commi 161-*ter* e 161-*quater*) recano norme di delega legislativa che andrebbero più opportunamente collocate con riferimento agli articoli del disegno di legge di conversione.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 novembre 2006

36^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gaetano Blandini, direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, e il dottor Roberto Lo Surdo, funzionario presso il medesimo Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL DANNEGGIAMENTO DEL PORTONE DELLA CHIESA DI SANTO SPIRITO A FIRENZE

Il senatore AMATO (FI) esprime rammarico per la situazione di assoluto degrado che caratterizza da qualche tempo il comune di Firenze. Si sono verificati, infatti, numerosi casi di danneggiamento di monumenti ed opere d'arte, tra cui da ultimo il portone della chiesa di Santo Spirito. Pur ritenendo che gli interventi volti ad arginare tale fenomeno siano di competenza degli enti locali, egli ritiene che le conseguenze negative degli atti vandalici a danno delle opere d'arte investano la responsabilità del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel fare riferimento ad atti di sindacato ispettivo su tale tematica, si rivolge pertanto alla Presidente affinché si faccia portavoce presso il Ministro di tali istanze, onde evitare che le città d'arte siano esposte a rischi così gravi.

La presidente Vittoria FRANCO, nel riconoscere la rilevanza del problema sollevato dal senatore Amato, assicura che si farà interprete presso il Ministro per far sì che intervenga tempestivamente in materia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione del Direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione del Direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 ottobre scorso.

Dopo una breve introduzione della presidente Vittoria FRANCO, prende la parola il dottor BLANDINI, Direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, nel ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato il settore, ricorda la prima legge sulla cinematografia, la n. 1213 del 1965, a sostegno dell'industria cinematografica italiana, seguita da un primo intervento di riforma, introdotto con la legge n. 153 del 1994. Tale legge ampliava il beneficio previsto dall'articolo 28 della citata legge n. 1213, in base al quale era costituito un Fondo di rotazione per il finanziamento delle opere prime; a seguito di queste modifiche, mediante le quali lo Stato ha finito per finanziare fino al 90 per cento il costo di un film, garantendone almeno il 70 per cento, si giunse però a una completa deresponsabilizzazione dell'apparato produttivo, tralasciando completamente gli aspetti distributivi.

Successivamente, il decreto legislativo n. 28 del 2004 ha introdotto alcune novità, da considerare tuttavia transitorie in attesa di un intervento di sistema. Nel frattempo, il Governo sta elaborando decreti correttivi, di concerto con le categorie interessate e le regioni, quali «interventi-ponte».

Alla luce dell'esperienza francese, non perfettamente comparabile con quella italiana date le caratteristiche del mercato e della struttura produttiva, sarebbero auspicabili, comunque, la creazione di un modello basato su agenzie con forte indirizzo politico nonché l'introduzione di un sistema di incentivi piuttosto che divieti di tipo protezionistico.

Ritiene inoltre utile una modifica della legge n. 122 del 1998 la quale, in conseguenza dell'interpretazione data dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato alla nozione di «film», è stata costantemente

aggirata a favore di prodotti molto diversi, fra cui in primo luogo la *fiction* televisiva.

Infine, auspica che il Parlamento riesca ad accelerare l'*iter* di ratifica di degli accordi di coproduzione cinematografica stipulati dal Governo con altri Paesi.

Consegna altresì un'ampia documentazione sui temi trattati.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore AMATO (*FI*), richiamandosi all'affermazione per cui al cinema sono più utili sistemi di incentivo anziché divieti di carattere protezionistico, chiede al dottor Blandini a quale modello di riferimento si richiami.

Il dottor BLANDINI ricorda che l'obbligo di programmazione di film italiani (e successivamente europei) che sussisteva per gli esercenti è stato superato – in quanto lesivo della concorrenza – da un sistema di incentivi, attualmente operante solo per le sale d'*essai* che programmano film italiani ed europei per duecentosettanta giorni all'anno, cui lo Stato garantisce forme di agevolazioni anche nella forma del credito di imposta. Ritiene dunque che questo tipo di incentivi possa essere utilmente ampliato.

La presidente Vittoria FRANCO, nel convenire sull'opportunità di accelerare i tempi di ratifica degli accordi di coproduzione cinematografica, comunica che – per concomitanti impegni istituzionali dei membri della Commissione – occorre rinviare la prosecuzione del dibattito. Ringrazia comunque il dottor Blandini per la sua disponibilità e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 9 novembre 2006

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

indi della Vice Presidente

PIGNEDOLI

*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. XXII, n. 11) CURTO e MATTEOLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato**(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*) illustra il Documento XXII, n. 11, volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato, nel Mezzogiorno d'Italia, e in particolare in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Ricorda che questo grave fenomeno aveva conosciuto, nei primi anni Novanta, una notevole accentuazione, come denotavano le morti di molte braccianti, avvenute a seguito di gravi incidenti stradali causati da automezzi che venivano utilizzati da caporali senza scrupoli per il trasporto dei lavoratori. Tale gravissimo fenomeno, frutto di un atteggiamento culturale basato su pregiudizi risalenti nel tempo era da ricondurre in particolare alla circostanza che il caporalato costituiva di fatto l'unico ed esclusivo strumento per l'intermediazione e il reclutamento di lavoratori, ma specialmente lavoratrici, da utilizzare in agricoltura, stante l'arretratezza del quadro legislativo di riferimento.

Attualmente, tale situazione si ripropone con estrema gravità e crudeltà con condizioni di sfruttamento di manodopera straniera, tali da rappresentare fenomeni di schiavismo, come è stato denunciato nella manifestazione nazionale che si è da poco tenuta a Foggia il 22 ottobre 2006 e come sta emergendo anche nel corso delle indagini degli organi di Polizia e da parte della Magistratura, così come ricordato anche dallo stesso ministro Amato nella recente informativa resa alla Commissione.

Rileva, inoltre, che con riguardo allo sfruttamento della manodopera straniera, i gruppi etnici più esposti a tale grave fenomeno sono rappresentati da lavoratori polacchi e rumeni, vessati da loro stessi connazionali o anche da gruppi criminali di provenienza albanese. Richiamandosi alle considerazioni svolte, nel corso della relazione sull'altra proposta di inchiesta parlamentare (*Doc. XXII, n. 10*), evidenzia l'opportunità di istituire, in tempi rapidi, una Commissione parlamentare di inchiesta che si occupi di tali gravi problematiche.

Evidenzia, infine, alcune differenze di dettaglio tra il Documento XXII, n. 10 e il Documento all'esame della Commissione, con particolare riguardo al profilo dei compiti, alle modalità di nomina del Presidente della Commissione e ai poteri e ai limiti della Commissione stessa.

Propone quindi alla Commissione di proseguire congiuntamente l'esame del Documento XXII, n. 11 con il seguito dell'esame del Documento XXII, n. 10, in considerazione delle sostanziali analogie tra i due Documenti e della congiunzione che è stata già proposta ed approvata anche dalla Commissione di merito.

La seduta sospesa alle ore 8,45, è ripresa alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(228) DE PETRIS. – *Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(601) DIVINA. – *Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Interviene il senatore BOSONE (*Aut*), relatore, sottolineando l'opportunità di procedere alle audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle organizzazioni professionali agricole sul tema relativo alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale.

La presidente PIGNEDOLI ricorda che tali audizioni sono state già programmate a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(236) DE PETRIS. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

(745) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disciplina delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

La presidente PIGNEDOLI (*Ulivo*), relatrice, propone di procedere ad una serie di audizioni informali in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti del mondo associativo e professionale sulle tematiche relative ai provvedimenti all'esame della Commissione. Per una maggiore tempestività ritiene opportuno che alcune delle audizioni già programmate la prossima settimana in relazione ai disegni di legge n. 228 e n. 601, relativi alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale, possano riguardare anche i disegni di legge nn. 236 e 745 in esame.

Interviene, quindi, il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) che concorda sull'opportunità della proposta avanzata dalla presidente Pignedoli, relatrice sui provvedimenti all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il senatore BOSONE (*Aut*), relatore, auspica che la Commissione possa quanto prima concludere l'esame del disegno di legge in titolo, evidenziando che tale provvedimento, concernente le problematiche della liberalizzazione di settori rilevanti come quello dell'energia e del gas e le problematiche sottese al risparmio energetico, presenta notevoli profili di interesse per la Commissione, con particolare riguardo al settore delle bioenergie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno

(Doc. XXII, n. 11) CURTO e MATTEOLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame del Documento XXII, n. 10 e congiunzione con il seguito dell'esame del Documento XXII, n. 11. Seguito dell'esame del Documento XXII, n. 11 e congiunzione con il seguito dell'esame del Documento XXII, n. 10. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del Documento XXII, n. 10 sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso e del Documento XXII, n. 11 sospeso nel corso della seduta odierna.

Interviene la senatrice NARDINI (*RC-SE*) che, nel dichiararsi favorevole al contenuto dei due Documenti all'esame della Commissione, rileva che il Documento XXII, n. 11, non ha come oggetto solamente l'esame del fenomeno del caporalato, ma un insieme più complesso di profili relativi allo sfruttamento della manodopera in agricoltura, di cui dovrà tener conto la Commissione 11^a, competente nel merito. In relazione alla originaria previsione di sei mesi sulla durata dei lavori della Commissione, ricorda che tale termine era stato fissato per consentire di fornire rapidamente delle risposte concrete al settore agricolo sulle problematiche oggetto del Documento in esame; pertanto, pur nutrendo alcune perplessità, non si dichiara pregiudizialmente contraria al prolungamento ipotizzato del termine di operatività della Commissione.

La senatrice ALLEGRIANI (*AN*), nel dichiararsi favorevole alla proposta avanzata dal relatore di procedere alla congiunzione del seguito dell'esame del Documento XXII, n. 10 con l'esame del Documento XXII, n. 11, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente dei due Documenti, è emersa l'opportunità di svolgere una verifica delle condizioni di lavoro della manodopera femminile, spesso oggetto di gravi forme di intimidazione, di violenza e di molestie sessuali, operate dai cosiddetti caporali, ipotizzandosi anche la presentazione di un'ulteriore proposta in tal senso.

Interviene quindi il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) per dichiarare il suo parere favorevole sull'opportunità di procedere, alla congiunzione proposta dal relatore. Rileva, quindi, che potranno essere individuati all'interno della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta gli opportuni raccordi organizzativi per procedere ad un esame più approfondito delle varie tematiche emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, anche con riferimento alle problematiche evidenziate dalla senatrice Allegrini.

Interviene quindi la senatrice MONGIELLO (*Ulivo*) che si richiama alle considerazioni da lei svolte nella veste di relatrice sui due Documenti in esame, nel corso della seduta di ieri della 11^a Commissione, che ha ac-

colto il testo base da lei predisposto. Evidenzia al riguardo che il grave fenomeno del caporalato si interseca con lo sfruttamento della manodopera straniera e femminile, spesso legata a varie etnie quali quelle rumene, bulgare e polacche. Rileva, inoltre, che la proposta di elevare ad un anno il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta dovrà concludere i propri lavori, è stata avanzata anche in considerazione del fenomeno della ciclicità delle colture, che comporta uno sfruttamento di manodopera in diverse parti del territorio nazionale nei differenti periodi dell'anno. Conclude, osservando che le tematiche sollevate dalla senatrice Allegrini, in relazione allo sfruttamento della manodopera straniera e femminile, potranno trovare adeguato spazio nelle proposte emendative ai due Documenti in esame che verranno presentate presso l'11^a Commissione, competente nel merito.

La presidente PIGNEDOLI propone alla Commissione di procedere alla congiunzione, così come prospettato dal relatore, del seguito dell'esame del Documento XXII, n. 10 con l'esame del Documento XXII, n. 11.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di parlare, la presidente PIGNEDOLI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi il relatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*), rilevando che le questioni emerse nel corso della discussione riguardano principalmente la possibilità di ampliare il termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta, originariamente previsto in sei mesi, l'ambito geografico dell'inchiesta da svolgere, in cui appare opportuno eliminare il riferimento specifico alle Regioni e il fatto che il fenomeno del caporalato si interseca con quello dell'immigrazione straniera. Rileva inoltre che, da un punto di vista legislativo si riscontra la carenza di un adeguato apparato sanzionatorio per tali forme di sfruttamento, così come evidenziato anche dal ministro Amato, nell'audizione resa alla 9^a Commissione, in cui è stata ventilata l'ipotesi, tra l'altro, di prevedere la perdita dei relativi contributi erogati agli imprenditori agricoli nel caso in cui vi sia un ricorso allo sfruttamento illegale della manodopera.

Alla luce di tali considerazioni propone alla Commissione di formulare un parere favorevole su entrambi i documenti in titolo con delle osservazioni che tengano conto dell'opportunità che il termine per la conclusione dei lavori della istituenda Commissione di inchiesta possa essere ampliato a dodici mesi onde consentire l'espletamento di un'attività di verifica più puntuale ed organica, anche in considerazione dell'esigenza di monitorare l'attività agricola, che presenta caratteristiche stagionali. Ritiene, inoltre, opportuno sopprimere il riferimento all'ambito geografico di svolgimento dell'inchiesta, in considerazione della difficoltà di circoscrivere preventivamente il fenomeno oggetto di inchiesta e sottolinea l'esigenza che l'ambito dell'attività di inchiesta prenda in considerazione in

generale il ricorso per l'attività agricola a lavoratori irregolari, evitando di fare esplicito riferimento alla sola manodopera irregolare straniera, che pure costituisce larga parte del fenomeno del lavoro sommerso. Sottolinea, infine, la necessità che la Commissione di inchiesta possa, al termine dei propri lavori, identificare soluzioni legislative di modifica e di integrazione della legislazione vigente, che possano consentire di stroncare in modo definitivo tale grave fenomeno.

Dopo che il relatore ha ribadito la proposta di parere favorevole già formulata, la presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, su entrambi i documenti in titolo con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 9 novembre 2006

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCARABOSIO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SCARABOSIO (*FI*) relatore, tenuto conto di alcune osservazioni emerse nel dibattito, illustra una nuova proposta di parere contrario (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore GALARDI (*Ulivo*), a nome dei Gruppi di maggioranza illustra una proposta alternativa di parere favorevole con raccomandazioni (anch'essa pubblicata in allegato al resoconto).

Interviene per dichiarazione di voto il senatore POLLEDRI (*LNP*), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere contrario illustrata dal Presidente relatore. Osserva, infatti, che il provvedimento in esame ha vanificato un sistema di incentivi alle imprese, che, per quanto migliorabile, aveva dato buona prova di sé. La scelta dell'Esecutivo di estendere il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata determinerà a suo avviso un appesantimento burocratico, – con tutti i costi conseguenti – ed accrescerà l'inefficienza del meccanismo di incentivazione nel suo complesso. Rileva infatti che sino ad oggi i contratti di programma hanno avuto una percentuale di realizzazione più che deludente, pari a circa il 15 per cento.

Nell'esprimere perplessità sulla reale efficacia di strumenti quali i fondi rotativi ed i prestiti d'onore, dichiara altresì di non condividere il ricorso a nuove forme di «rottamazione», in considerazione degli inevitabili effetti distorsivi che si determinerebbero per il mercato.

Osserva poi che il sistema fiscale italiano vantava l'importante caratteristica di un regime privilegiato per le rendite finanziarie, che si era mostrata preziosa anche sotto il profilo dell'agevolazione del rientro dei capitali, mentre che l'introduzione di un'aliquota indifferenziata, unitamente alla surrettizia reintroduzione dell'imposta di successione determinerà a suo parere effetti disincentivanti. La variazione del gettito fiscale risultante dalle politiche adottate dal Governo costituirà comunque il vero banco di prova con il quale poter esprimere valutazioni più precise.

Il senatore STANCA (*FI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere contrario illustrata dal Presidente relatore in quanto, a suo avviso, non è possibile dubitare che il decreto-legge in esame aumenta in modo significativo l'imposizione fiscale e il carico burocratico a danno delle imprese.

Pur rispettando la diversità degli orientamenti di tutte le parti politiche in tema di economia, sottolinea come, con riguardo all'attuale manovra, emerge una chiara contrapposizione tra l'orientamento delle forze di Centro-sinistra, che prediligono uno stato maggiormente interventista e quello dell'opposizione. Osserva infatti che l'intervento pubblico nella riallocazione delle risorse si dimostra quasi mai ispirato a reali logiche di mercato, in quanto strettamente condizionato da logiche clientelari; lo Stato dovrebbe invece limitarsi a dettare le regole del gioco lasciando il mercato libero di esprimersi in tutte le sue potenzialità.

Poiché il decreto-legge in esame, a suo avviso, lungi dall'introdurre misure di semplificazione determinerà gravi ripercussioni sotto il profilo dei carichi burocratici e fiscali a danno dei cittadini e delle imprese, ribadisce con convinzione il proprio voto contrario.

Il senatore SANTINI (*DC-PRI-IND-MPA*) si associa alle considerazioni del senatore Stanca, preannunciando a nome del suo Gruppo il voto favorevole alla nuova proposta di parere del Presidente relatore, in quanto il decreto-legge in esame appare in palese contrasto con i principi di libera circolazione posti a fondamento della Comunità Europea, oltre a determinare effetti gravemente pregiudizievoli nei confronti delle imprese e della loro competitività, particolarmente per quanto concerne il blocco degli incentivi.

Nel lamentare fortemente la presenza di disposizioni che ostacolano la possibilità di accedere ai fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica, ribadisce la propria contrarietà al provvedimento.

Il senatore PARAVIA (*AN*) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere contrario presentata dal Presidente relatore, richiamando le considerazioni critiche già emerse nel corso del dibattito.

Stigmatizza inoltre il ricorso, a suo avviso strumentale, alla sostituzione dei Senatori appartenenti al Gruppo misto.

Interviene brevemente il senatore CABRAS (*Ulivo*) per precisare che il ricorso alla sostituzione in Commissione dei Senatori è pienamente conforme al Regolamento e alla prassi consolidata, a prescindere dal Gruppo di appartenenza.

Il senatore MANINETTI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere contrario, ribadendo le proprie convinte perplessità sull'impianto complessivo del decreto-legge in esame, caratterizzato da un inasprimento fiscale e burocratico, senza prevedere misure in grado di venire incontro alle reali esigenze delle piccole e medie imprese. Ritiene anzi, che il tenore della proposta di parere alternativa presentata dai Gruppi di maggioranza non faccia che rafforzare il sospetto di un intento da parte del Governo di tener conto degli interessi di alcune imprese di grandi dimensioni.

Poiché tuttavia – prosegue l'oratore – non è certo ricorrendo a politiche di taglio assistenzialista che si potranno risolvere i problemi di competitività e sviluppo del Paese, ribadisce il proprio voto contrario al provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente SCARABOSIO verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere contrario da lui presentata in qualità di relatore, che risulta respinta a maggioranza.

Viene quindi posta in votazione la proposta di parere favorevole con raccomandazioni illustrata dal senatore Galardi, che risulta infine accolta a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già fissata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1132

La 10^a Commissione, esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che:

dall'architettura generale del provvedimento e dal merito di molte norme in esso contenute si evince un generale aumento degli oneri fiscali e dei costi burocratici per le imprese senza, al contempo, prevedere misure di reale sviluppo economico ostacolando, per contro, il miglioramento della competitività del sistema delle imprese e pertanto dello sviluppo economico del Paese;

alcune norme possono avere come effetto la creazione di nuovi apparati burocratici che porterebbero a ledere irrimediabilmente la competitività delle aziende italiane, creando costi addizionali sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese;

per quanto concerne gli interventi di sostegno alle imprese, si dispone in primo luogo la sospensione di contratti già approvati senza al contempo specificare l'utilizzo delle eventuali risorse nuovamente disponibili; in secondo luogo – ciò che appare ancor più discutibile – viene disposto il congelamento o l'annullamento di misure già in corso a favore delle imprese, per riallocare le risorse già disponibili a favore di interventi o strumenti da avviare per il futuro;

per quanto riguarda in particolare l'innovazione tecnologica e la ricerca, campi strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, si propongono interventi che riducono i fondi già disponibili per la ricerca, e che sopprimono misure già in corso di attivazione (come ad esempio il cosiddetto Fondo *high tech* per le imprese del Mezzogiorno), oltre ad indebolire l'operatività di alcuni strumenti essenziali per l'innovazione, quali ad esempio le *stock option*, in aperto contrasto con le reali necessità delle imprese italiane;

conclusivamente, il provvedimento nel suo complesso appare fondato su un sistema di incentivazioni e regole basato non sul libero mercato ma su un diffuso dirigismo economico e un grave aumento della tassazione,

esprime parere contrario.

**PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GALARDI,
ALFONZI E PECORARO SCANIO E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1132**

La 10^a Commissione, esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutato positivamente che l'atto determina e garantisce una reale accelerazione degli investimenti in materia di incentivazione delle imprese, rafforzando gli strumenti a disposizione del sistema produttivo;

preso atto che la proposta in esame istituisce il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo consentendo così la piena operatività delle strutture di Governo deputate al comparto del turismo;

valutate positivamente le conseguenze sulle politiche energetiche prodotte dalla revisione delle aliquote di accise previste;

ravvisata una perplessità circa la scelta di non introdurre forme di incentivo per la rottamazione di autocarri «euro 0» ed «euro 1» e per il rafforzamento di veicoli a doppia alimentazione;

valutati positivamente gli effetti diretti sul bilancio generale dello Stato e indiretti sull'inquinamento atmosferico prodotti dall'inasprimento della tassazione per motoveicoli in considerazione delle emissioni prodotte dagli stessi,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

siano introdotti incentivi per l'acquisto di autovetture omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL);

siano introdotti incentivi per la rottamazione di autocarri «euro 0» o «euro 1» di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, e la sostituzione con autocarri «euro 4» o «euro 5»;

sia posta attenzione a che le modalità di applicazione della tassa di successione sulle piccole e medie imprese non determinino difficoltà gestionali ed appesantimenti burocratici per i subentranti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 novembre 2006

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Aventino Frau, presidente della Comunità del Garda.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SODANO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po: audizione di rappresentanti della Comunità del Garda**

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il Presidente della Comunità del Garda, ricorda che con l'odierna audizione prende avvio l'indagine conoscitiva in titolo, proposta dal senatore Molinari.

Il dottor FRAU, dopo aver illustrato la situazione e le caratteristiche geografiche e demografiche del bacino del lago di Garda, segnala alcuni

problemi derivanti dall'utilizzo delle acque del lago nei settori agricolo, industriale ed energetico, oltre ad alcune criticità dovute al fatto che il lago riceve anche acque da altri bacini. Per effetto di questi problemi si riscontrano turbative sul bacino del lago, forme di inquinamento aventi un lungo decorso, nonché alterazioni sui flussi delle acque.

Il senatore MOLINARI (*Aut*), dopo aver rilevato che, sebbene il bacino del lago di Garda costituisca ormai un polo di riferimento del turismo nazionale, emergono una preoccupante disattenzione nella regolazione e nell'uso delle risorse idriche e problematiche anche nel rapporto fra tutti i soggetti coinvolti, non solo locali, ma anche esterni, si sofferma sul tema del migliore equilibrio tra quantità e qualità delle risorse idriche e dell'ammodernamento dei sistemi di irrigazione ed utilizzo delle acque a scopo agricolo.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) chiede chiarimenti sul sistema di depurazione delle acque e se vi sono ripercussioni sulla qualità delle risorse idriche a causa dell'utilizzo dei concimi impiegati in agricoltura.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) sollecita una valutazione del soggetto audito circa l'esigenza di un cambiamento culturale, prima ancora che politico, volto a dare maggiore risalto non tanto alla domanda, quanto all'offerta di risorse idriche. Tale mutamento culturale consentirebbe di pianificare l'uso delle risorse idriche in modo più calibrato.

Ad avviso del senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) sarebbe utile comprendere qual'è lo stato delle relazioni istituzionali tra le regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige coinvolte nel governo del bacino del lago di Garda, anche allo scopo di ricercare un migliore equilibrio tra gli interessi dei consorzi e dei soggetti che considerano il lago di Garda un patrimonio da difendere.

Il dottor FRAU, replicando ai senatori intervenuti, fornisce alcuni chiarimenti sul sistema di depurazione delle acque e sulla necessità di un cambiamento culturale fondato sull'offerta, anziché sulla domanda di acqua. Svolge, infine, alcune osservazioni in merito all'autorità interregionale del lago di Garda al fine di coordinare tutti i soggetti coinvolti e di elaborare una normativa uniforme.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1132) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SODANO, dopo aver ricordato che è stata svolta la relazione da parte del senatore Molinari, dichiara aperta la discussione.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*), nel preannunciare il consenso dei senatori dell'Ulivo sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, concorda con le indicazioni prospettate dallo stesso relatore circa un maggior coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nell'impiego delle risorse per interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo e delle competenti Commissioni parlamentari sui provvedimenti di nomina e sul nuovo statuto dell'APAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)

Venerdì 10 novembre 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (1132) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.